

Paolo Rendina, Katia Arrighi, Francesco De Nardo

LA GUIDA PER LO SPORT AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

**Tutti gli interventi statali, del CONI
e delle Federazioni sportive**

Aggiornato con il DPCM 26 aprile 2020

- 
- **Le sospensioni dei pagamenti**
 - **Le indennità per i collaboratori sportivi**
 - **I canoni di locazioni dei locali adibiti allo sport**
 - **Le assemblee per l'approvazione dei bilanci e rendiconti**

Paolo Rendina, Katia Arrighi, Francesco De Nardo

LA GUIDA PER LO SPORT AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

**Tutti gli interventi statali, del CONI
e delle Federazioni sportive**

Aggiornato con il DPCM del 26 aprile 2020

- **Le sospensioni dei pagamenti**
- **Le indennità per i collaboratori sportivi**
- **I canoni di locazioni dei locali adibiti allo sport**
- **Le assemblee per l'approvazione dei bilanci e rendiconti**

A tutti gli sportivi che stanno giocando la loro partita più dura.

Al Prof. Francesco Proietti perchè con lui questa partita la vinceremo insieme.

Agli amici e familiari perchè non smettano mai di sostenerci.

Paolo Rendina

Avvocato Tributarista e Socio UNCAT - Unione Camera Nazionale Avvocati Tributaristi

Katia Arrighi

Consulente del lavoro e delegata CONI Como e docente Scuola dello Sport CONI Lombardia

Francesco De Nardo

Presidente Nazionale Ass. Consulenti dello Sport e Terzo Settore e dirigente nazionale del C.S.E.N.

Coordinatori Nazionali di FiscoCsen portale di consulenza e informazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., Ente di Promozione Sociale Nazionale ed Ente Assistenziale riconosciuto dal Min. Interni.

ISBN: 9788891641069

© Copyright 2020 Maggioli

Aprile 2020

www.fiscoetasse.com

FISCO e TASSE 
la tua guida per un fisco semplice


MAGGIOLI
EDITORE

Prefazione

L'e-book su sport e coronavirus si propone di essere una vera e propria guida in continuo aggiornamento per seguire l'evoluzione normativa che sta interessando il mondo sportivo, professionistico e dilettantistico, al tempo di Covid-19.

Con questo strumento ci si augura di poter fornire ai professionisti una serie di strumenti e informazioni aggiornate in un momento in cui l'epidemia ha sconvolto non solo le modalità operative del lavoro di molti operatori del settore ma, soprattutto, l'intera popolazione limitata nelle attività del tempo libero promosse dalle stesse realtà di base.

L'emergenza coronavirus ha comportato l'emanazione di una serie di provvedimenti che hanno da subito posto limitazioni alle attività nelle palestre, centri sportivi e impiantistica in generale per poi proporre misure di sostegno anche per la fase di ripresa.

Il processo è cominciato sin dal 23 Febbraio allorquando con il D.L. n.6 del 23 Febbraio 2020, poi convertito in Legge n.13, veniva data la possibilità al Governo di emanare specifici Decreti che, prima limitatamente alla c.d. zona rossa, disponessero la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, seppur svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c e 3).

Di lì a pochi giorni si sarebbero quindi succeduti una carrellata di Decreti sempre più limitativi della libertà personale segnando il lockdown con il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che disponeva l'estensione all'intero territorio nazionale, ed inizialmente fino al 3 aprile 2020, delle misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020. Veniva quindi imposta la chiusura degli impianti sciistici e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, ed il divieto alla celebrazione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Venivano quindi dapprima sospesi i campionati amatoriali, quindi annullate le Finali di Coppa del mondo di sci alpino a Cortina d'Ampezzo e, per la prima volta dal dopoguerra, veniva sospeso il massimo campionato di calcio della Serie A e delle altre massime serie di basket, pallavolo, pallamano etc. A livello europeo, con eccezione dei soli campionati Bundesliga e Premier League che si sarebbero però fermate pochi giorni dopo, venivano sospese tutte le competizioni sportive. A livello internazionale si fermavano anche la Formula 1 e il Moto Gp.

Successivamente l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 disponeva che non fosse più consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, mentre restava consentito svolgere

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Il D.P.C.M. 1 aprile 2020, che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, nonché dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, al contempo modificando ulteriormente l'art. 1, co. 1, lett. d), del DPCM 8 marzo 2020 dava attuazione al D.L. 25 Marzo con il quale veniva ulteriormente prorogato dal 4 al 13 aprile 2020 il termine di sospensione delle attività, eventi e manifestazioni e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Infine il Decreto 10 Aprile prolungava ulteriormente la sospensione sino al 3 Maggio compreso mantenendo inalterate le precedenti prescrizioni limitative.

Dal punto di vista degli aiuti al mondo sportivo e, più in generale, delle misure ad esso indirizzate, meritano sicura attenzione il D.L. n.18 del 17/03/2020 c.d. Cura Italia (in fase di conversione in legge alla Camera dei Deputati dopo il vaglio positivo del Senato con emendamenti), il Decreto del M.E.F. 6 Aprile (sulle collaborazioni sportive), ed il D.P.C.M. del 10 Aprile c.d. Decreto liquidità a cui si affiancano, per doverosa conoscenza, svariati provvedimenti Regionali in supporto al comparto sportivo ed, evidentemente, in ragione dell'Art. 117 della Carta Costituzionale che prevede, in materia di sport, una legislazione concorrente Stato-Regioni.

In questa continua evoluzione legislativa si colloca l'idea di FiscoeTasse di aggiornare il presente e-book periodicamente al fine di offrire ai professionisti del settore una guida costantemente aggiornata di tutte novità normative che interessano l'associazionismo e lo sport in particolare.

Nel momento in cui andiamo in pubblicazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, con propria Circolare 9/E, chiarimenti in merito al D.L. 8 Aprile 2020 ed, in particolare, sulla sospensione degli adempimenti fiscali chiarendo che interessano anche gli enti commerciali quali, per l'appunto, le realtà sportive. Parimenti il Parlamento ha approvato, con il ramo della Camera, il D.L. 18 Cura Italia che, già approvato al Senato, presentando alcune interessanti novità e aggiornamenti per il settore no profit.

Non ultimo il Governo, il 26 Aprile scorso, ha finalmente aperto alla FASE 2, prevedendo, anche per il mondo sportivo, specifiche misure per una ripartenza delle attività.

Indice

Prefazione	4
1. La sospensione dello sport	7
1.1 Interventi statali e sospensione dello sport	7
1.2 Interventi del C.O.N.I., federazioni e ministro dello sport	17
2. Le manovre a favore dello sport	22
2.1 Decreto cura italia	22
2.2 Decreto liquidità	24
2.3 Associazionismo sportivo e terzo settore.....	24
3. Sospensione versamenti	25
4. Indennità Una Tamntum	28
5. Fondo liquidità	42
5.1 Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (legge 1295 del 1957).....	42
5.2 Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva.....	43
6. Locazioni associative	45
1) <i>bozza lettera locazioni riduzione</i>	50
2) <i>bozza lettera locazioni rimodulazione affitto</i>	51
7. Rimborsi, di viaggio, tiketing e abbonamenti	53
8. Limitazione agli spostamenti alcuni casi in esame: la cura degli animali	59
9. Assemblee e approvazione rendiconto	64
10. La dichiarazione sostitutiva e il problema dell'autocertificazione	66
11. Sicurezza luoghi di lavoro - credito d'imposta e linee guida	68
12. Sostegno alle micro, piccole e medie imprese sportive	78
13. Bonus, incentivi e aiuti da altri enti	79
14. Riflessioni conclusive	82

1.

La sospensione dello sport

1.1 Interventi statali e sospensione dello sport

Per comprendere al meglio la situazione venutasi a creare dalla fine di Febbraio 2020 e le manovre ad esse collegate si ritiene indispensabile analizzare la carrellata di provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e che, a vario titolo, hanno via via sospeso non solo le manifestazioni, eventi e gare ma, oltretutto, la possibilità di prosecuzione delle attività ordinarie delle singole associazioni pur nel rispetto delle distanze minime di sicurezza. Ciò, evidentemente, servirà per comprendere, come si dirà meglio nelle relative sezioni, come atteggiarsi di fronte a situazioni di quotidiano interesse quali, fra tutte, il pagamento dei canoni di locazione, la celebrazione delle assemblee associative, il rimborso o meno di corrispettivi specifici e, non ultimo, per poter offrire ai Presidenti uno strumento utile per relazionare, il Consiglio Direttivo prima e l'Assemblea poi, qualora ciò si rendesse necessario al fine di giustificare scelte operative imprescindibili ancorchè prese a discapito della trasparenza e della democraticità interna.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020 Entrata in vigore: 23 febbraio 2020

Il decreto-Legge è stato convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 - in G.U. 09/03/2020, n. 61

Il decreto allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c e 3).

DPCM 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020

In attuazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (Lg. 13/2020) all'art. 1 viene disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli della c.d. zona rozza e indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020.

DPCM 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020

Dal 2 all'8 Marzo vengono disposte misure di contenimento diversificate a seconda delle Regioni, Province e Comuni interessati.

L'Art. 1 comma 1 Lett. c) prevedeva:

- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

(Elenco regioni e comuni indicati nell' All.1: nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo'.)

L'Art. 2 lett. comma 1 lett. a), b) e c) e m) del predetto Decreto, invece, prevedeva forme diversificate di sospensione delle attività per le Regioni e Province indicate nell'allegato 2 (Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto. Province: a) Pesaro e Urbino; b) Savona.)

In Particolare con la lett. a):

- Venivano sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

- Restava consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 (c.d. zona rossa).
- Veniva disposto il divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle Regioni e nelle Province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

Con la lettera b)

- Veniva consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provvedesse alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- Con la lettera c)
- Venivano sospese tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonchè degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

Con la lettera m)

- Veniva invitato a privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

L'Art. 2 comma 3, infine, per la sola Regione Lombardia e nella sola Provincia di Piacenza:

- Dispone la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020: Entrata in vigore: 02/03/2020

All'Art. 9 venivano sospesi i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

All'Art. 28 lett. e) veniva disposto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorreva la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

DPCM 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020.

Entrata in vigore: 4 Marzo 2020 e validità sino al 3 Aprile 2020

Il decreto avrà validità sino al 3 Aprile 2020 e, per quanto concerne le attività sportive, si proponeva di mantenere valide le disposizioni già presenti nel del Decreto 1 Marzo.

In particolare:

All'art.1 lett. b) viene estesa a tutto il territorio nazionale la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro . D.P.C.M. 9 marzo 2020, estendendo all' intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020, le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020- fra le quali la chiusura degli impianti sciistici e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, - ha anche modificato quelle relative agli eventi sportivi (di cui all'art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2020) disponendo che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

All'Art. 1 lett. c) vengono sospesi su tutto il territorio nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli delle c.d. zone rosse (D.p.c.m. 1 Marzo) nonchè lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e

tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

All' Art. 2 comma 1 Lett. e) viene invero raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
GU Serie Generale n.60 del 08 marzo 2020

Note: Entrata in vigore 8 Marzo 2020 e validità sino al 3 Aprile 2020, con questo Decreto perdono efficacia i Decreti dell'1 e 4 Marzo.

Con l'Art. 1 viene estesa ulteriormente la zona c.d. rossa (da lì a poco tutta Italia sarà considerata tale) indicando misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Con la disposizione che limita allo stretto necessario gli spostamenti per Regioni, Province e Comuni indicati viene disposta:

All'art. 1 comma 1 lett. d) la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restava consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

All'art. 1 comma 1 lett g) la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati ove sono sospese le relative attività.

All'art. 1 lett. q) veniva inoltre disposto di adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

All'art. 1 comma 1 lett. s) venivano espressamente sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri

ricreativi;

L'art. 2 disponeva su tutto il rimanente territorio nazionale:

All'art. 2 comma 1 lett. a) la sospensione di congressi, riunioni, meeting e di eventi sociali, in cui fosse coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita', nonchè il differimento a data successiva il 3 Aprile 2020 ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;

All'art. 2 comma 1 lett. b) la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

All'Art. 2 comma 1 lett. c) la sospensione delle scuole di ballo con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.

All'art. 2 comma 1 lett. g) la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato restando comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti gli altri casi le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

All'art. 3 comma 1 lett. g) invece si raccomandava anche alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.62 del 09 marzo 2020

Il 9 Marzo 2020, con 2 soli articoli, viene decretato il giorno zero del lockdown italiano sino a tutto il 3 Aprile 2020 estendendo le disposizioni restrittive del D.P.C.M. 8 Marzo a tutto il territorio nazionale e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

All'Art. 1 comma 3 viene inoltre sostituita la lett d) dell'Art. 1 D.P.C.M. 8 Marzo disponendo la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.64 del 11 marzo 2020

Con tale Decreto trovano applicazione su tutto il territorio nazionale, dal 12 al 25 marzo 2020. le disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 e qualora incompatibili cessano di avere i loro effetti.

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 marzo 2020

Con l'art. 1 comma 1 non viene più consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, restando consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020

Entrato in vigore il 26 marzo 2020 con questo Decreto viene disposto (art. 5, co. 1) l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020, facendo però salvi gli effetti prodotti sulla base dei D.P.C.M. emanati ai sensi dello stesso D.L. e disponendo che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con gli stessi D.P.C.M. (art. 2, co. 3).

Viene quindi disposto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, possa essere disposta, con D.P.C.M., per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus:

All'art. 1 comma 1 lett. b) anche per evitare il malcostume dei "runners" più accaniti, la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici.

All'art. 1 comma 1 lett. f) permane la f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

All'art.1 comma 1 lett. l) la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza.

All'art. 1 comma 1 lett. m) la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi.

All'art. 1 comma 1 lett. n) la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.

DPCM 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.88 del 02 aprile 2020

Vengono prorogate fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, nonché dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, al contempo modificando ulteriormente l'art. 1, co. 1, lett. d), del DPCM 8 marzo 2020.

A seguito delle modifiche, dal 4 al 13 aprile 2020 sono quindi stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

DPCM 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. GU Serie Generale n.97 del 11 aprile 2020

Vengono ulteriormente prorogate le limitazioni sino al 3 maggio e, cessando di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio 8, 9, 11 e 22 Marzo e 1 Aprile, viene vietata oltre che la mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, ed ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Inoltre:

All'art 1 comma 1 lett. f) non È consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

All'art. 1 comma 1 lett. g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

All'art. 1 comma 1 lett. h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

All'art. 1 comma 1 lett. i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo.

DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il D.P.C.M. **troverà applicazione dal 4 Maggio e per un tempo limitato, ovvero sino al 17 Maggio 2020** rimanendo comunque in vigore le misure di contenimento più restrittive adottate dalle

Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Pertanto non è escluso che le Regioni maggiormente colpite dal COVID-19, ad esempio Piemonte, Veneto e Lombardia, possano, in deroga a quanto disposto, limitare le attività sportive come dal 4 maggio concesse.

All'art. 1 comma 1 lett. d) viene confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

All'art. 1 comma 1 lett. f) viene concessa la possibilità di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, Per quanto concerne l'attività sportiva o motoria questa potrà essere svolta individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

All'art. 1 comma 1 lett. g) vengono ulteriormente sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Però, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, vengono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti a porte chiuse e per i soli sport individuali – riconosciuti di interesse nazionale dal (CONI), dal (CIP) e dalle rispettive federazioni – in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. A tali fini, verranno emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la FMSI, le FSN, le DSA e gli EPS;

All'art. 1 comma 1 lett. h) viene ribadita la chiusura gli impianti nei comprensori sciistici;

All'art. 1 comma 1 lett. i) viene ribadita la sospensione delle manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

All'art. 1 comma 1 lett. k) è previsto che rimangano sospese le attività formative svolte da soggetti privati, ma (per la prima volta) viene esplicitamente consentita la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

All'art. 1 comma 1 lett. s) viene differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

All'art. 1 comma 1 lett. u) rimangono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

All'art. 3, invece, vengono date indicazioni sulle misure da adottare per la formazione e informazione su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo all'uso delle mascherine e ciò, indipendentemente dalle linee guida di cui all'Art 1 comma 1 lett. g).

1.2 Interventi del C.O.N.I., federazioni e ministro dello sport

È bene precisare che l'organizzazione dell'associazionismo sportivo si pone nei confronti dell'ordinamento Statale come ordinamento giuridico settoriale perchè caratterizzato, nel suo complesso, da un'autonomia giuridica che consente di perseguire interessi di tipo collettivo, propri della generalità dei soggetti che vi aderiscono.

In tale contesto, riconosciuto anche dall'art. 2 e art. 18 co. 1 della carta costituzionale, il mondo sportivo, ed il complesso sistema organizzativo che lo forma, fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) a sua volta affiliato al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), con la particolarità che il primo dovrà necessariamente agire in conformità sia alle norme dell'ordinamento statale di riferimento, sia ai precetti dell'ordinamento sportivo internazionale, secondo diversi gradi di autonomia o di dipendenza.

Non stupisca, dunque, che nel periodo di pandemia da Covid-19 il C.O.N.I. abbia assunto un ruolo di primaria importanza, unitamente alle Federazioni sportive (44), Discipline Sportive Associate (16), Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva (15) nel dare concreta attuazione ai precetti statali e potendo così meglio indirizzare, attuare e veicolare le decisioni riguardanti il vastissimo mondo sportivo, fatto di dirigenti, atleti, tecnici, volontari o semplici praticanti, di cui si è fatto protagonista il Ministero dello Sport unitamente al suo "braccio operativo" Sport e Salute S.p.a.

Di seguito i provvedimenti più interessanti nel periodo del lockdown.

C.O.N.I.

Già dal 9 marzo 2020 il Presidente Malagò dava disposizione affinché tutto il mondo sportivo si fermasse secondo le indicazioni governative. Alla riunione indetta presso il Foro Italico ed alla presenza dei

rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra, unitamente al Segretario Generale Carlo Mornati veniva confermato che in ogni azione e circostanza la tutela della salute è la priorità assoluta di tutti, al termine della riunione il CONI.

All'unanimità veniva fra l'altro stabilita la sospensione di tutte le competizioni degli sport di squadra, ad ogni livello, fino al 3 aprile 2020 e veniva quindi richiesto:

- al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità;
- alle Regioni, pur nel rispetto dell'autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;
- al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell'annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il successivo 26 marzo 2020, veniva quindi indetta la 1100 riunione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. svoltasi in video-audio conferenza per la prima volta nella storia a causa delle disposizioni governative legate all'emergenza per il coronavirus.

Il Presidente dopo aver aggiornato la Giunta sugli ultimi sviluppi legati al rinvio dei Giochi Olimpici deciso dal CIO al 2021 e sul rinvio dei Giochi del Mediterraneo del 2021 posticipati al 2022 nella città di Orano in Algeria, ha disposto il rinvio dell'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Bowling, autorizzando la Federtennis a non svolgere l'assemblea per eleggere il nuovo Revisore dei Conti dopo la scomparsa del Presidente del Collegio.

Alla Giunta è intervenuto il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che ha aggiornato la Giunta sui recenti provvedimenti governativi legati al mondo dello sport e ha invitato tutte le componenti del movimento sportivo nazionale a procedere con un'unità di intenti e in un'unica direzione verso una ripresa delle attività quando sarà possibile farlo. Il Ministro ha inoltre chiarito che gli allenamenti e le attività riprenderanno quando tutto questo sarà possibile in base alle decisioni governative legate all'emergenza che l'intero Paese sta vivendo in questo periodo di cui al momento non si conosce la data di conclusione.

Alla seduta interveniva per la prima volta il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli che illustrava alla Giunta le iniziative intraprese dalla Società, pur nel clima di straordinarietà ed emergenza che tutti gli organismi sportivi stanno vivendo.

Altri Enti Sportivi

Preso atto che tutte le Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva si sono da subito attivati per dare attuazione alle disposizioni impartite dal Governo e dal C.O.N.I. per la tutela e la salute dei propri affiliati, pare opportuno indicare i provvedimenti di maggior interesse di alcuni Enti Nazionali precisando che non tutti gli Organismi interessati hanno adottato specifici provvedimenti, richiamando pedissequamente quanto indicato a livello Nazionale.

FIGC: Con comunicato 179/A del 10 Marzo 2020 veniva disposta, sino al 3 Aprile la sospensione di tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida del F.I.G.C., termine 19 ulteriormente prorogato al 3 Maggio 2020 con Comunicato 184/A.

LEGA A TIM: con Comunicato 213 del 9 marzo 2020 vengono sospesi i campionati della Primavera e con Comunicato 220 del 19 marzo 2020 rinviata a data da destinarsi la Finale Primavera programmata per il 10 aprile 2020.

Per la Serie A, con proprio Comunicato 49 del 3 aprile, l'Assemblea confermava "di voler portare a termine la stagione 19/20 e di tornare a giocare, senza incorrere rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno."

FIP (Pallacanestro)

Alla Delibera del Consiglio Federale dell' 8 Marzo seguivano i provvedimenti di sospensione delle attività anche per la massima serie sino al 7 Aprile allorquando il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, sentito il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano, dichiarava concluso il Campionato di Serie A1 e A2 maschile e femminile senza l'assegnazione degli scudetti anche del Campionato di Serie A1 maschile, sino alla sospensione del Campionato, condotto dalla Virtus Bologna, ma confermando la piena la piena validità della conquista della Coppa Italia da parte dell'Umans Reyer Venezia.

FIPAV (Pallavolo)

Già con propri comunicati e delibere del 21 e 22 febbraio 2020 stabiliva la sospensione dei campionati minori invitando anche la Lega di Serie A e B a prendere analoghi provvedimenti ed al pari delle altre Federazioni e Discipline Associate sospendeva le attività. In data 6 aprile, a seguito della riunione delle Consulte di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca, il Consiglio di Amministrazione ha recepito il parere espresso a larga maggioranza (11 su 13) dalla Consulta di SuperLega e all'unanimità dalle Consulte di Serie A2 ed A3 con sospensione definitiva delle tre Serie. La Consulta di SuperLega ha però discusso anche la possibilità di riaprire il proprio Campionato per giocare i Play Off, qualora vi siano le condizioni e le opportune autorizzazioni delle Autorità Governative e sanitarie. Per quanto concerne il volley femminile l'Assemblea delle Società dei Club di Serie A Femminile votava per la sospensione dei

campionati proclamando l'Imoco Volley Conegliano quale vincitrice della Regular Season pur lasciando alla FIPAV la decisione in merito alla assegnazione o meno dello Scudetto. Veniva inoltre stabilito che l'accesso alle Coppe Europee 2020/21 avvenisse secondo la classifica del 16 febbraio 2020, successiva alla 19° giornata di Regular Season, l'ultima disputata da tutte le squadre di Serie A1 nonché l'annullamento delle retrocessioni dalla Serie A1 alla Serie A2. Per quanto riguarda la A2, oltre al termine anticipato del Campionato 2019-2020, la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1 delle due squadre che attualmente occupano le prime due posizioni della Pool Promozione, l'annullamento delle retrocessioni dalla Serie A2 alla Serie B1.

In data 8 aprile 2020 la FIPAV comunque comunicava che erano da ritenersi conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni anche tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.

FIGH (Pallamano)

Dopo la sospensione di tutti i campionati determinata dal lockdown anche il Consiglio Federale della FIGH decreta, in data 5 aprile 2020, la conclusione anticipata di tutti i Campionati ritenendo valide le classifiche alla data del 9 marzo 2020 e perciò determinando la graduatoria finale, per ciascun rispettivo campionato e girone, attraverso il coefficiente che scaturisce dal quoziente tra il numero di punti realizzati e il numero di incontri disputati.

Al pari di altre Federazioni, auspicando in un miglioramento delle condizioni e se ed in quanto consentito, ha poi previsto che l'assegnazione dei titoli di campione d'Italia 2019/20 e la qualificazione alle Coppe Europee 2020/21 potranno avvenire attraverso la disputa di una Finale in sede unica, con semifinali e finali, programmata nel periodo massimo compreso tra il 1° e il 7 giugno prossimi. Accedono alla Finale le prime quattro squadre dell'attuale classifica, incrociate in semifinale secondo i piazzamenti (1°- 4° e 2°-3°).

Altre Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate (tra tutte Fijlka, Fise, Fidaf etc), come detto si sono attivate tempestivamente per la sospensione di gare, eventi e campionati prima e per l'annullamento dei campionati poi, non mancando però di proporre attività alternative a mezzo delle nuove tecnologie come e-learning, webinar se non, addirittura, organizzando vere e proprie competizioni on - line.

In tal senso l'esempio è stato dato dal C.S.E.N. (Ente di promozione sportiva italiano) che ha svolto il primo campionato di Karate on line, nonché attivato una specifica estensione della polizza infortuni per i tesserati che praticano fitness o yoga in modalità di lezioni on-line.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Se, come noto, la giustizia ordinaria (civile, penale, contabile, tributaria, amministrativa) ha subito uno stop forzato sino all'11 Maggio tale sospensione ha interessato anche la giustizia sportiva ad eccezione della sola F.I.G.C. che, anche in ragione del fatto di non aver mai sospeso (rectius dichiarati conclusi i campionati) con proprio comunicato 178/A del 9 marzo 2020 decideva di sospendere, sino alla data del 3 aprile 2020, tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui al TITOLO IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV nonché al TITOLO V, Capo II del Codice di Giustizia Sportiva. Non veniva quindi disposta la sospensione dei termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi nonché dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e territoriale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II del Codice di Giustizia Sportiva. Disponeva, infine, che "Le udienze di tali procedimenti, si svolgeranno a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico". A differenza della giustizia ordinaria quella sportiva peraltro ha da tempo privilegiato lo svolgimento di udienze in modalità da remoto indipendentemente dal periodo emergenziale. Con successivo comunicato 185/A del 14 aprile 2020 invece veniva disposto che, sino al 3 maggio 2020, venissero sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte II - TITOLO III, CAPO I e CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III e CAPO IV nonché al TITOLO V, CAPO II del Codice di Giustizia Sportiva.

REGISTRO CONI

Con delibera n. 15 del 16 Aprile 2020 l'Ufficio del Registro del CONI, ha disposto la proroga sino all' 11 Maggio 2020 della sospensione dei termini per i ricorsi avverso i provvedimenti di revoca e nullità delle iscrizioni al Registro e avverso l'esclusione dal beneficio del cinque per mille per l'anno 2019, estendendo pertanto quanto già previsto nel provvedimento n. 13 del 6 aprile 2020 fino alla data del 15 aprile 2020.

Con delibera n.17 del 24 Aprile 2020 l'Ufficio del Registro del CONI ha infine previsto un'importante deroga per i sodalizi sportivi che non sono riusciti a rinnovare le cariche sociali posticipando tutti i termini al 30 Settembre 2020. In particolare il CONI ha previsto che in caso di scadenza delle cariche sociali (del Presidente) nel periodo emergenziale che abbiano generato "un'anomalia bloccante" del sistema in caso di mancato rinnovo vengano "forzate" dall'Ufficio del registro risultando dunque oggi anomalia "non bloccante" e ciò sino al 30 Settembre 2020.

2.

Le manovre a favore dello sport

2.1 Decreto cura italia

Con il D.L. 17 marzo 2020 N. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19 – c.d. decreto "Cura Italia" pubblicato sulla Gu 17 marzo 2020, n. 70 il Governo ha disposto una serie di iniziative volte a sostenere il mondo sportivo per le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. È stato così previsto in maniera specifica per tutti le realtà sportive:

<p>Art. 61 CO. 2 LETT. A) 3 e 5</p>	<p>La sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020</p>
<p>Art. 95</p>	<p>La sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020</p>

Art. 96	che Sport e Salute S.p.a. riconoscesse l'indennità di cui all'art 27 (Euro 600) ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020
Art. 73	La semplificazione per le assemblee e riunioni in videoconferenza

Non di meno altre misure del Decreto, ancorchè indirizzate alla totalità della cittadinanza e delle imprese, avrebbero (e possono) trovare applicazione anche per le sportive dilettantistiche in generale e, soprattutto per quelle costituite sotto forma di società di capitali.

Nello specifico si segnalano:

Art. 19	Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Art. 22	Cassa integrazione in deroga
Art. 27	Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Artt. dal 49 al 59	Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 62	Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Art. 64	Credito d'imposta per spese sanificazione
Art. 65	Credito d'imposta per botteghe e negozi
Art. 67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli Uffici degli Enti Impositori
Art 106	Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di Società

2.2 Decreto liquidità

Se da un lato il Governo con il D.L. n.18 del 17/03/2020, e successivo Decreto del M.E.F. 6/04/2020, ha previsto e disciplinato un sostegno ai collaboratori sportivi dall'altro con il Decreto 8/4/2020 (c.d. Decreto Liquidità) si è cercato di sostenere le stesse realtà sportive, associative e societarie, potenziando, e non poco, l'accesso al credito anche per gli enti sportivi.

Di seguito la norma che interessa il mondo sportivo:

Art. 14	Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
Art. 30	Credito d'imposta acquisto D.P.I.

2.3 Associazionismo sportivo e terzo settore

Molto si è già scritto e detto sulla manovra in relazione alle misure per imprese e cittadini valga la pena però in questa sede segnalare che il mondo sportivo è caratterizzato non solamente da collaborazioni rientranti nel novero di quelle di cui all'Art. 67 comma 1 lett m) (Redditi diversi esenti) ben potendo coesistere collaborazioni sotto forma di lavoro subordinato ovvero in partita iva.

Peraltro non debba nemmeno sfuggire che altrettante realtà sportive sono costituite, ed operano, anche sotto forma di O.N.L.U.S., Associazioni di Promozione Sociale ovvero Organizzazioni di volontariato, imponendo così, se e nel caso siano anche iscritte nei rispettivi registri nazionali o regionali, di prendere contezza delle speciali manovre rivolte espressamente per il mondo del no profit.

In tal senso, pertanto, qualora una A.S.D. possa qualificarsi anche come Ente del Terzo Settore (così come richiamato dal Decreto Cura Italia ovvero dal D.L.gs 117/2017) si dovrà porre particolare attenzione alla manovra per tali realtà.

3.

Sospensione versamenti

Il tema della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali che ha interessato, ed interessa tutt'ora il mondo associativo, dev'essere letto mettendo in combinato le disposizioni del D.L. 6/2020, D.L. 17/2020 e D.L. 23/2020 ma non solo. Come risaputo, infatti, la concorrenza dell'Ordinamento Sportivo con quello statale, ha indotto le Federazioni Sportive a prendere specifiche iniziative che, nel momento in cui stiamo scrivendo, sono al vaglio dei rispettivi Organi decisionali.

Art. 60 D.L. 18/2020	Spostamento dal 16/3 al 20/3 di tutti i versamenti per tutti i contribuenti
Art. 61 D.L. 18/2020 e Art 18 D.L. 23/2020	Ritenute dipendenti
	Sospensione contributi
Art. 62 D.L. 18/2020	Sospensione adempimenti
	Sospensione dei versamenti per i soggetti con volume d'affari fino a 2 milioni di Euro
	Sospensione dei versamenti per i soggetti con volume d'affari fino a 400.000 Euro
Art. 18 D.L. 23/2020	Sospensione dei versamenti IVA (condizionato)

Con le manovre è stato previsto che per le Associazioni e società sportive, i soggetti che gestiscono palestre, impianti sportivi, stadi, club e strutture per danza, centri fitness e culturismo, piscine e centri natatori, e, più in generale per enti non commerciali vengano sospesi:

- 1. i versamenti in scadenza alle date del: 16/03 – 16/04 e 16/05/2020 relativi a:**

- a) Ritenute operate ai lavoratori dipendenti;
- b) Contributi previdenziali ed assistenziali;

Gli importi dovuti potranno essere eseguiti, senza corresponsione di interessi, entro il 30 giugno 2020, oppure in 5 rate mensili di eguale importo a decorrere da giugno.

2. per i soggetti sportivi esercenti anche non in via prevalente attività d'impresa **il versamento IVA del mese di marzo** (adempimento riservato ai contribuenti mensili) nonché del saldo della dichiarazione annuale IVA può essere eseguito, senza corresponsione di interessi, entro il 30 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di eguale importo a decorrere da tale data;
3. per i soggetti sportivi esercenti attività d'impresa i **versamenti IVA scadenti il 16/04** (IVA mensile di Marzo) e **16/05** (IVA mensile di Aprile e primo trimestre 2020 per i trimestrali – compresi soggetti in regime di L. 398/1991) potrà essere effettuato **entro il 30 giugno 2020**, oppure in 5 rate mensili di eguale importo a decorrere da Giugno ma a condizione che venga dimostrato un calo del fatturato di almeno il 33% per marzo 2020 (con riferimento a marzo 2019) e aprile 2020 (con riferimento ad aprile 2019).
4. Le ritenute d'acconto ai lavoratori autonomi, invece, sono state solo parzialmente sospese, facendo slittare l'allora termine dal 17/03 al 20/03 mentre la C.U. – certificazione unica - con il decreto Liquidità è stata prorogata al 30 aprile 2020 sia per la consegna al percettore che per l'invio telematico all'Agenzia;
5. Nessuna deroga per l'invio del Mod. EAS "integrativo" che era comunque da presentare entro il 31/03/2020 per comunicare eventuali variazioni dei dati – rispetto a quanto indicato nel modello EAS originario – avvenute nel corso dell'anno 2019.

Dal MONDO SPORTIVO merita di essere segnalato:

FIGC

Con proprio Comunicato 181/A del 30 marzo 2020 la Federazione ha disposto che:

- a) il termine del 16 aprile 2020, oggi fissato per le società di Serie B, ai fini del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. B), par. VII delle NOIF, in relazione agli emolumenti del quarto bimestre (1 gennaio e 29 febbraio 2020) ed a quelli precedenti, è postposto al 30 giugno 2020, con possibilità di rateizzazione in 5 pagamenti mensili di eguale importo, decorrenti dal mese di giugno 2020;
- b) il termine del 16 aprile 2020, oggi fissato per le società di Serie C, ai fini del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, in relazione agli emolumenti del quarto bimestre (1 gennaio e 29 febbraio 2020) ed a quelli precedenti, è postposto al 30 giugno 2020, con possibilità di rateizzazione in 5 pagamenti mensili di eguale importo, decorrenti dal mese di giugno 2020.

Ha inoltre precisato che, in deroga all'Art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., il mancato adempimento di cui alle precedenti lett. a) e b), anche con riferimento alle singole rate, comporterà l'applicazione, a carico della società responsabile di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 (Art. 8 comma 1 Lett. g) C.G.S.).

FIP (Pallacanestro)

Al fine di perequare le posizioni di tutti i club il Consiglio Federale ha deciso di prevedere una rata "straordinaria" per consentire il saldo di ogni eventuale posta debitoria delle società nei confronti della Fip. La scadenza è fissata per mercoledì 27 maggio. In caso di pagamento effettuato fra il 28 maggio e il 3 giugno la società dovrà scontare tre punti di penalizzazione nel massimo campionato al quale prenderà parte nella stagione 2020-2021.

In caso di parziale pagamento, mancato pagamento o pagamento in qualsiasi momento successivo al 3 giugno 2020, i club perderanno la possibilità di partecipare nella stagione 2020-2021 al massimo campionato cui avevano precedentemente diritto e potranno pertanto prendere parte ai soli campionati a libera partecipazione.

FIPAV (Pallavolo)

L'Assemblea ha conferito mandato alla Commissione Congiunta di A1 e A2 di trattare con i rappresentanti dei procuratori una riduzione degli ingaggi relativi alla stagione 2019-20. Tale misura è stata attuata anche dall F.G.C.I.

FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici)

E' la prima Federazione ad aver fatto un passo concreto in quanto, con la delibera n. 58 del 16 aprile 2020, ha azzerato tutte le quote di affiliazione e di tesseramento per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

4.

Indennità Una Tamntum

In attuazione dell'Art. 96 del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 in data 6 aprile 2020 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha emanato il Decreto sulla base del quale venivano definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute S.p.a. per richiedere e ricevere l'indennità di 600 euro riservata alle collaborazioni sportive.

In sintesi ecco cosa prevede il D.P.C.M. 6 Aprile 2020 (Costituzione del comparto liquidità del fondo di garanzia presso l'Istituto del Credito Sportivo):

- Possono richiedere l'indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia". (art.2 comma 1)
- viene espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi (Art. 3 comma 1).
- Possono accedere all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti (art. 3 comma 1):
 1. non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge "Cura Italia"(indennità corrisposta dall'INPS);
 2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
 3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020 il Reddito di Cittadinanza;
 4. non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge "Cura Italia".
- Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:
 1. deve essere instaurato con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (art. 2 comma 1)
 2. le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI (Art. 1 comma 1 lett. a))

3. gli altri Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI (Art. 1 comma 1 lett. b));
- La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica attivata alle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute e si potrà presentare entro e non oltre il 30 aprile 2020 (art. 4);

In particolare Sport e Salute S.p.a. ha poi emesso uno specifico regolamento attuativo disponendo che:

La procedura prevede tre fasi:

1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 attivo da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
2. l'accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS al numero 339.9940875;
3. la compilazione e l'invio della domanda: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

Quali informazioni vengono richieste?

1. Dati anagrafici e generalità;
2. Residenza;
3. Domicilio;
4. Documento di riconoscimento;
5. Recapiti;
6. l'IBAN necessario per ricevere il bonifico bancario;
7. La somma dell'indennità;
8. il numero di telefono cellulare ;
9. un indirizzo PEC (facoltativo);
10. requisiti professionali e contrattuali
11. la tipologia di organizzazione per cui presti l'attività;
12. lo sport prevalente della collaborazione (o della associazione); - la disciplina;
13. la tipologia di collaborazione e quindi l'incarico che svolgi;
14. la data di inizio e data di fine della collaborazione;
15. il compenso previsto dal contratto;
16. l'indirizzo di svolgimento dell'attività;
17. se sono attive altre collaborazioni sportive (facoltativo);

18. la tipologia di organizzazione per cui sei tesserato;
19. il titolo di studio e le eventuali abilitazioni professionali in ambito sportivo;
20. se sono attive altre attività lavorative anche non sportive (facoltativo)

Gli allegati:

Alla domanda vanno allegati:

1. Copia fronte retro del documento di riconoscimento;
2. Copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico precisando che in assenza di questi si potrà allegare semplicemente copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di Febbraio 2020;

Inoltre Sport e Salute ha messo a disposizione una mail curaitalia@sportosalute.eu per richieste di ordine generale e, nel caso di problemi o di impossibilità nel completare la procedura seguendo tutte le indicazioni date, la mail collaboratorisportivi@sportosalute.eu oltre che il call center al n.ro 06 3272 2020.

Particolare attenzione andrà posta ai controlli avendo il Governo delegato a Sport e Salute S.p.a. poteri straordinari proprio per controllare la bontà di ogni singola domanda.

In tal senso l'art. 4 in combinato con l'art.6 (istruttoria, controllo e monitoraggio) prevede espressamente che Sport e Salute S.p.a. possa anche chiedere conferma al "datore di lavoro" (Art. 4 comma 2 lett.f):

- sull'esistenza ed effettività del rapporto;
- sull'ammontare del compenso sportivo;
- se il collaboratore abbia o meno percepito compensi per il mese di Marzo.

Ma non solo. Infatti all'art. 6 prevede che Sport e Salute S.p.a., una volta acquisiti i dati previsti nel Registro C.O.N.I. e d'intesa con il Comitato Olimpico, possa procedere ad un controllo incrociato potendo richiedere elementi a riscontro all'Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali oltre che a idonei controlli, "a campione" anche in loco presso gli Enti di cui sopra (forse per un refuso il Decreto fa riferimento all'Art. 1 comma 1 anziché all'Art. 2 comma 2) e in tutti i casi si abbiano i "fondati dubbi" sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Se l'iter di presentazione va a buon fine, il richiedente riceverà ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e la relativa indennità, se ed in quanto dovuta, verrà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione.

Purtroppo le indennità saranno erogate sino alla concorrenza dei fondi messi a disposizione per sostenere le collaborazioni sportive e pari a 50 milioni.

Per facilitare i richiedenti, stante l'oggettiva difficoltà di poter chiaramente normare e disciplinare tutte le casistiche interessate dal Decreto, Sport e Salute S.p.a. ha anche ritenuto opportuno pubblicare alcune FAQ che qui si riportano integralmente.

1) Chi ha diritto all'indennità?

I titolari di rapporti di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate, nonché presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che i rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, siano ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge.

2) È stata prevista una priorità per ottenere l'indennità?

Sì. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente, per il mese di marzo 2020, una priorità per i richiedenti che, nell'anno 2019, hanno percepito compensi non superiori a 10.000 euro.

3) Sono un atleta titolare di un contratto di collaborazione, posso presentare domanda?

Sì, a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti di legge.

4) Ho un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con uno dei soggetti indicati dal DM, ho diritto all'indennità?

Ove ricorrano i requisiti di legge. Resta fermo tuttavia che se sei iscritto alla Gestione Separata dell'INPS dovrai presentare domanda direttamente all'INPS ai sensi dell'art. 27 del Decreto Cura Italia

5) Cosa è la Gestione Separata dell'INPS?

La Gestione Separata INPS nasce per dare una tutela a quei lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa professionale e che non esercitano attività di impresa (commercianti, artigiani e coltivatori diretti hanno una propria Gestione di riferimento presso l'Istituto). Tra questi, a titolo di esempio, collaboratori coordinati e continuativi, altri liberi professionisti per i quali non è prevista un'apposita cassa previdenziale, lavoratori autonomi occasionali (per cui esiste l'obbligo di iscrizione al superamento dei 5 mila euro annui).

6) Come ci si iscrive alla Gestione Separata dell'INPS?

Ci si iscrive direttamente seguendo le indicazioni contenute nella pagina web dell'INPS dedicata al servizio: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45795>

7) Sono titolare di Partita Iva, posso presentare domanda?

Se sei un libero professionista titolare di Partita Iva non devi presentare domanda a Sport e Salute. Se ricorrono gli altri requisiti di legge, rientri nella casistica prevista dall'articolo 27 del Decreto Cura Italia e quindi dovrai presentare domanda direttamente all'INPS.

8) Lavoro per un'Associazione/Società Sportiva non iscritta al Registro del CONI, posso richiedere l'indennità?

No. Per avere diritto all'indennità le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso cui si presta l'attività devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

Si precisa che l'iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020.

9) Lavoro per un Organismo Sportivo non riconosciuto dal CONI, posso richiedere l'indennità?

No. Per avere diritto all'indennità, il rapporto di collaborazione deve essere instaurato con un Organismo Sportivo, tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale (FSN, DSA, EPS), riconosciuto dal CONI.

10) L'indennità sportiva è cumulabile con un'altra indennità prevista dal Decreto Cura Italia?

No. Ai sensi del Decreto Ministeriale l'indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dal Decreto legge Cura Italia:

- articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- articolo 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;
- articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- articolo 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo;
- articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo;
- articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

11) L'indennità sportiva è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza?

No. Il Decreto Ministeriale prevede espressamente che l'indennità non è riconosciuta a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza nel mese di marzo 2020.

12) Percepisco altro reddito da lavoro, posso accedere anche all'indennità per collaboratori sportivi?

No. Per avere diritto all'indennità, devi infatti auto-certificare:

- di avere un rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020 e che il rapporto sia in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto Legge Cura Italia (17 marzo 2020);
- a quanto ammontano i compensi percepiti nel 2019;
- di non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previsti dal Decreto Cura Italia agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44
- (per il dettaglio vedi FAQ n. 10);
- di non aver percepito per il mese di marzo 2020 il Reddito di Cittadinanza.

13) Cosa si intende per altro reddito da lavoro?

Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell'art. 96 – si intende tutto ciò che rientra nella definizione di reddito da lavoro autonomo, di cui all'art. 53 TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

14) Sono titolare di pensione o sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, posso presentare domanda?

No. Sia il Decreto Legge che il Decreto Ministeriale riconoscono l'indennità qualora i soggetti non siano titolari di pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

15) Quali sono i redditi assimilati che escludono il mio diritto all'indennità?

Ai sensi dell'articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l'erogante;

- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d'imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).

16) Possiedo reddito da terreno, fabbricato o finanziario. Ho diritto all'indennità?

Ove ricorrano gli altri requisiti dell'art. 96, sì: il reddito da terreno, fabbricato o finanziario non è preclusivo del diritto all'indennità.

17) Cosa si intende per compensi percepiti nell'anno 2019?

Si fa riferimento ai compensi percepiti per collaborazioni sportive.

18) Nel 2019 ho percepito compensi superiori a 10.000 euro, posso presentare domanda?

Sì. Il Decreto Ministeriale, tuttavia, prevede espressamente, per il mese di marzo 2020, una priorità per i richiedenti che, nell'anno 2019, hanno percepito compensi non superiori a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase fino al raggiungimento dei 50 milioni disponibili per il mese di marzo 2020.

19) Sono un tutor del progetto Sport di Classe, ho diritto all'indennità?

Sì. Anche i tutor possono presentare domanda come gli altri e, ove ricorrano tutti i requisiti, l'indennità prevista dal Decreto Legge sarà sostitutiva del corrispettivo previsto dal contratto per il mese di marzo.

20) Ho un contratto che per il mese di marzo avrebbe dato diritto a meno di 600 euro, posso richiedere l'indennità?

Se rientra nella casistica dell'articolo 96, sì, avrai comunque diritto all'indennità di euro 600.

21) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva di ammontare differente, ho diritto a un'indennità per ciascuna collaborazione?

No, l'indennità per il mese di marzo è unica.

22) È previsto un termine di scadenza delle domande?

Sì, le domande potranno essere presentate sino al 30 aprile 2020.

23) Come si presenta la domanda?

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.

24) Qual è la procedura?

La procedura prevede tre fasi:

- 1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 attivo da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- 2. l'accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS al numero 339.9940875;
- 3. la compilazione e l'invio della domanda: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

25) A cosa serve l'SMS di prenotazione?

È fondamentale al fine di ottenere la fascia oraria in cui poter compilare la domanda sulla piattaforma informatica.

26) Cosa succede se non ricevo il messaggio SMS di risposta?

Nulla, conserverai comunque la priorità acquisita con la prima richiesta. Se non dovessi ricevere il messaggio di risposta alla prenotazione, potrai fare una nuova richiesta inviando un nuovo SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.

27) Non sono riuscito ad accedere alla piattaforma nella fascia oraria indicata dall'SMS, cosa posso fare?

Potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.

28) Ho perduto i dati contenuti nell'SMS di risposta, cosa posso fare?

Anche in questo caso, potrai fare una nuova richiesta inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS.

29) Quando si può ritenere completata la domanda?

Al momento dell'invio della domanda sulla piattaforma informatica di Sport e Salute.

30) Ho presentato domanda, ma ho fatto un errore, la posso correggere?

No. Se hai già presentato la domanda ciò significa che la hai anche inviata a Sport e Salute. La domanda si può modificare e/o correggere soltanto sino al momento in cui la stessa non è stata inviata. Verifica bene prima di inviare formalmente la domanda.

31) Posso presentare la domanda anche per un'altra persona?

No, ogni soggetto può presentare soltanto la propria domanda.

32) Sono il titolare di un'Associazione/Società Sportiva/Patronato, posso presentare domanda cumulativamente per conto dei collaboratori?

No, solo l'avente diritto può presentare domanda.

33) Esiste un modulo per l'autocertificazione?

No. Basterà compilare ogni campo della procedura online.

Ricorda che la dichiarazione è effettuata ai sensi del DPR n. 445/2000 per quanto attiene alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

34) L'Associazione/Società titolare della collaborazione dovrà confermare quello che ho certificato?

In fase di verifica, Sport e Salute potrà richiedere all'Associazione/Società Sportiva di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda.

35) Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Sono previsti dal Decreto Ministeriale e sono:

- a) fotocopia fronte/retro del documento di identità inserito nella domanda;
- b) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico;
- c) solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

36) Cosa si intende per quietanza di avvenuto pagamento del compenso?

Il documento deve avere la funzione di ufficializzare e certificare il pagamento. Si considera pertanto quietanza ogni documento che contenga i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui ha svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).

37) Dove posso trovare il Codice Fiscale dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica?

Consultando il Registro pubblico Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, cui puoi accedere da questo link: <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

38) Sport e Salute mi ha richiesto integrazioni. Entro quando le devo fornire?

Entro 7 giorni dalla richiesta, altrimenti la domanda decade.

39) Quando riceverò il contributo?

Ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

40) Come riceverò il contributo?

Il contributo verrà trasferito esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda.

41) Avrò una ricevuta della domanda?

Sì, Sport e Salute certificherà il momento del ricevimento della domanda e all'utente verrà inviata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda.

42) Come va compilato il campo "IBAN" sulla piattaforma?

È fondamentale che questo campo venga compilato correttamente, per poter consentire che i flussi di pagamento siano poi indirizzati verso l'effettivo beneficiario.

L'IBAN è costituito da 27 caratteri alfanumerici (sempre maiuscoli e senza caratteri speciali) e deve essere quello fornito direttamente dalla banca sul quale il beneficiario ha aperto il proprio conto. Si richiede di controllare con grandissima attenzione, se no il pagamento dell'importo non potrà avvenire.

43) L'IBAN può riferirsi anche ad un conto co-intestato?

Sì.

44) L'IBAN può riferirsi ad un conto di cui non si è intestatari?

No.

45) Il conto corrente (per il quale indicare l'IBAN) deve essere aperto in Italia?

Sì, esclusivamente in Italia, non sono previsti pagamenti esteri.

46) Può essere inserito l'IBAN di un conto corrente postale?

Sì.

47) Si può ricevere il pagamento su una carta Postepay?

Sì, esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN.

48) È prevista l'elaborazione della CU (Certificazione Unificata) per l'emolumento ricevuto?

Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà liquidato per l'intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere all'Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell'importo la dichiarazione fiscale, nei termini e nelle modalità di legge.

49) Perché è importante compilare con attenzione il campo "comune di residenza"?

La precisa compilazione e veridicità di tale campo è fondamentale, in quanto rappresenta un'informazione necessaria per consentire alla Società, nelle scadenze di legge, di elaborare la dichiarazione fiscale (CU) dei percipienti.

50) Nel mese di marzo ho svolto alcune ore di lezione nella prima settimana quando l'impianto dove lavoravo era ancora aperto; pertanto ho percepito un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la legge prevede che io non debba aver percepito "altro" reddito per il mese di marzo 2020, posso presentare richiesta di contributo?

Sì, perché il reddito che hai percepito per la collaborazione prestata non rientra nella nozione di "altro reddito". La dizione "altro reddito" fa riferimento al reddito da lavoro, autonomo o subordinato mentre i redditi ex art. 67, lettera m) del TUIR non sono redditi da lavoro ma redditi diversi.

51) Ho un contratto di collaborazione in forma di stage posso richiedere l'indennità?

Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.

52) Ho fatto per errore domanda all'INPS, devo rinunciare?

Sì, le indennità di cui agli art. 96 e 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non sono tra esse cumulabili. Per presentare domanda a Sport e Salute devi aver prima rinunciato alla domanda fatta all'INPS.

53) Compatibilità con servizio civile nazionale

Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

54) Compatibilità con cassa integrazione

No, l'indennità di cui all'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.

55) Non ho un IBAN, posso usare quello di.....

No, per garantire che l'indennità venga erogata a favore dell'avente diritto, l'IBAN deve essere riferito a un conto di cui si è intestatari o cointestatari.

56) Posso fare la domanda per mia mamma/cugina/fidanzata?

Sì, purché la domanda sia fatta in nome dell'avente diritto e che i dati richiesti (IBAN compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto.

57) Ho un altro lavoro molto marginale per cui a marzo non ho percepito stipendio. Posso fare domanda?

Sì, purché il contratto di collaborazione stipulato rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.

58) Presidente o vicepresidente di associazione posso prendere bonus?

Sì, lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti di legge.

59) A marzo ho ricevuto un rateo/saldo di un lavoro svolto nei mesi precedenti, posso fare domanda?

Sì, non devi aver percepito altro reddito per il mese di marzo 2020.

60) A marzo non ho percepito nulla, ma avrò un lavoro part time nei mesi successivi, sono escluso?

No, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito la relativa retribuzione per il mese di marzo 2020.

61) Non ho contratto e il mese di febbraio non me lo hanno pagato, posso dare cedolino gennaio 2020?

No, il DM del 6 aprile 2020 richiede tra i documenti da allegare alla domanda, tra gli altri, copia del contratto di collaborazione (o lettera di incarico) o in assenza, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

62) Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?

No, l'indennità è prevista per coloro che, a causa dell'emergenza, non percepiscono il reddito corrispondente al mese di marzo. compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto.

63) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva con varie ASD/SSD, devo presentare domanda indicando tutte le collaborazioni o è sufficiente indicarne una sola?

È sufficiente indicarne una sola. Premurati di verificare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del CONI.

64) Percepisco la NASPI, posso presentare domanda?

No. Poiché l'indennità NASPI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).

65) Mio figlio è minorenne e non ha un conto corrente, può indicare quello di un familiare?

Sì.

66) Percepisco la pensione di invalidità/ o la pensione di reversibilità, posso presentare la domanda?

Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.

67) Ho commesso un errore in sede di compilazione, che faccio?

Dovrà inviare una mail a collaboratorisportivi@sportosalute.eu

oggetto: "errore compilazione della domanda" e dichiarare l'errore commesso.

68) Ho un compenso orario e non mensile, come faccio a riempire il campo "compenso previsto dal contratto"?

L'informazione da inserire nel campo potrà essere riferita anche soltanto alla cifra relativa al compenso orario (es. 20,00).

5.

Fondo liquidità

Con l'Art. 14 il Decreto Liquidità chiama in campo, è proprio il caso di dirlo, anche l'Istituto del Credito Sportivo, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma che dal 1957 si occupa di investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali, nonché leader italiano nel finanziamento all'impiantistica sportiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Come già avvenuto in passato anche per le calamità del 97 e del 2016, I.C.S. si era già attivata per la sospensione mutui e finanziamenti per i proprio Clienti ed, oggi, potrà ulteriormente mettere a disposizione i propri Fondi speciali slegati all'impiantistica sportiva.

I Fondi in dotazione all'Istituto sono il Fondo speciale contributo in conto interessi e Il Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva istituito dall'articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003)

5.1 Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (legge 1295 del 1957)

Il "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive" è stato istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295 ed è gestito dall'Istituto per il credito Sportivo, la banca pubblica specializzata nel finanziamento degli impianti sportivi da 60 anni.

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva, relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

I contributi vengono riconosciuti ai soggetti richiedenti nella misura e per gli interventi previsti dal Piano Operativo approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi speciali. Criteri e misure di contributo particolari possono essere deliberate e rese disponibili anche attraverso appositi bandi emanati dallo stesso Istituto.

La riduzione del costo dei mutui per finalità sportive, attraverso l'utilizzo del "Fondo contributi negli interessi", favorisce gli investimenti in impianti sportivi dei comuni, delle associazioni e società sportive e di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nello sport, contribuendo in maniera significativa alla crescita

di infrastrutture importanti per l'integrazione e la coesione sociale ed il benessere psico-fisico dei cittadini.

5.2 Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva

Ai sensi dell'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, presso l'Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegue anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto, sentito il CONI e in base a criteri e modalità di gestione previsti dallo Statuto.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

L'Istituto amministra in gestione separata gli importi di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base ai criteri stabiliti dalla medesima disposizione.

Con nota della PCM 08 aprile 2020 indirizzata al C.O.N.I. e al C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) è stata comunicato che proprio con il D.L. 8 aprile 2020, indipendentemente dall'utilizzo di tali fondi per l'impiantistica sportiva:

- 1) viene disposto un ampliamento dell'operatività del Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva, di cui all'art. 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al termine del 2020.
- 2) viene costituito un apposito Comparto per operazioni di liquidità che consente l'ammissibilità ad esso, ai soggetti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. 242/99), che attualmente sono esclusi dall'accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
- 3) viene costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell'Istituto medesimo.

Tali strumenti, che vanno così ad aggiungersi alle misure già previste con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ed in particolare alla possibilità per i correntisti dell'I.C.S. di poter richiedere la sospensione di finanziamenti e/o mutui, consentirà di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e

consentiranno altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l'importante ruolo sociale dello sport.

Per quanto concerne i criteri e relativo regolamento operativo pur in attesa di veder pubblicato l'elaborato sul portale dell'Istituto del Credito Sportivo (www.creditosportivo.it) si è avuto modo di ricevere le prime linee guida operative.

Per l'accesso al finanziamento sarà necessario presentare domanda allegando:

- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Documento del Presidente con codice fiscale;
- Attribuzione Codice Fiscale del sodalizio sportivo;
- Estratto conto della propria banca dell'ultimo trimestre 2019;
- Rendiconto/Bilancio approvato del 2019;
- Delibera di attribuzione poteri al Presidente a contrarre mutuo;
- Iscrizione al Registro CONI nel 2020 ed esistente da almeno un anno.

Come per l'accesso all'indennità Art. 96 D.L. CuraItalia i controlli saranno stringenti e verrà quindi richiesta anche una dichiarazione di conferma dei dati e di regolarità direttamente all'Ente affiliante. Dalle ulteriori indicazioni il finanziamento erogabile sarà parametrato all'ultimo esercizio ed al fatturato inteso come le entrate della A.s.d. / S.s.d.r.l., e così':

- Bilancio minimo 12.000 euro; (es. finanziabile il 25% = 3000 euro)
- Massimo finanziabile 25.000.00 se si ha un bilancio di 100.000 euro
- Restituzione a tasso zero: primi due anni senza alcuna rata
- Restituzione finanziamento dal terzo anno per totali 4 anni.

Quanto alle tempistiche si prevede che concessione del finanziamento e relativa erogazione potranno essere effettuati in 7 (sette) giorni previ controlli anche con C.r.i.f. e Cerved. In ogni caso sarà possibile richiedere il finanziamento anche tramite il proprio Istituto di credito di riferimento il quale, interfacciandosi con ICS, potrà richiedere la garanzia del 100% sul finanziamento. In quest'ultimo caso il Credito Sportivo peraltro si farà carico della differenza di tasso per portarlo a ZERO.

Le domande verranno infine evase secondo l'ordine di arrivo sino al limite dei 100 milioni a disposizione del Credito Sportivo.

6.

Locazioni associative

Fra i vari provvedimenti del Decreto Cura Italia che hanno interessato specificatamente il mondo sportivo si segnala quello dell'art. 95 e relativo alla possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di sospendere i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni potranno quindi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

Il decreto non cita espressamente le Discipline Sportive Associate né le società costituite sotto forma di Cooperative Sportive per le quali si potrà comunque ragionevolmente ritenere che, per analogia e per intenzione del legislatore di indicare una più ampia platea di destinatari, possano comunque rientrare nel novero di chi potrà disporre. Difatti appare chiaro che il destinatario della norma possa essere qualunque soggetto iscritto al Registro C.O.N.I. sulla base del registro come da trasmettere annualmente al M.E.F. - Agenzia delle Entrate, ex. art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n.186.

Per una corretta definizione di "impianto sportivo" ai fini della fruizione del vantaggio, normativo di riferimento è il DM 18/03/1996, come aggiornato dal DM 6 giugno 2005 e coordinato con i precedenti interventi normativi (il DM 10/09/1986 ed il DM 25/08/1989 entrambi non espressamente abrogati), regolamenti del CONI (fra tutti Del. 149 del 6/05/2008), delle Federazioni sportive per la relativa disciplina praticata, Circolari e chiarimenti del Comando dei Vigili del Fuoco.

Alla luce della predetta normativa per Impianto sportivo si dovrà pertanto intendere ogni luogo opportunamente conformato ed attrezzato per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate ai vari livelli, anche internazionali, tanto per attività agonistiche (impianti sportivi c.d. agonistici) che per attività non destinate all'agonismo e, pertanto, propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive (impianti sportivi c.d. di esercizio). Nella nozione di impianto la norma prevede, infine i c.d. impianti sportivi complementari ovvero quelli destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non

regolamentate dalle Federazioni o dalle Discipline Associate, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa.

Chiarito ciò è evidente che solo gli Enti Sportivi che abbiano in locazione o concessione una struttura inquadrabile come impianto sportivo di proprietà dello Stato o di un Ente Pubblico territoriale godranno della sospensione.

In decreto non viene specificato se tale vantaggio possa essere ad appannaggio anche dei sublocatori, ove tale forma sia stata per schema concessorio o contrattuale prevista.

Il problema maggiore però si pone per i tanti Enti Sportivi che hanno in locazione beni di proprietà privata e per i quali, evidentemente, non operando l'art. 95 del Decreto Cura Italia e rientrando in uno schema contrattuale di tipo privatistico in cui lo Stato non può ingerire, si dovrà ricorrere, prima ancora che al buon senso e all'accordo fra le parti, a quanto stabilisce il codice civile e la normativa, anche fiscale, di settore.

È bene però, prima di tutto, ricordare che negli Enti sportivi di tipo associativo, opera primariamente, in mancanza di personalità giuridica, l'art. 38 cod. civ. a ragione del quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. In pratica delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e, come nella stragrande maggioranza dei casi, il Presidente.

A maggior tutela del patrimonio dell'Ente, e di chi lo rappresenta, le decisioni quindi andrebbero sempre prese dall'Assemblea e solo in casi eccezionali e di urgenza dal legale rappresentante (il presidente) in concerto con il Consiglio Direttivo. Il tutto sempre che il contratto sociale (lo statuto) non preveda diversamente.

Ciò detto, per le realtà sportive che godono in locazione beni di proprietà di privati (persone fisiche o società poco importa) la norma cardine da prendere in considerazione è innanzitutto l'Art. 1571 cod. civile che definisce la locazione come il contratto con cui una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, ossia al conduttore o locatario o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (il canone locatizio).

A ciò si aggiunga l'ulteriore normativa speciale disciplinata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta "legge sull'equo canone"), Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2017.

Preso atto che tutti gli schemi contrattuali locatizi (civile abitazione e commerciali) si fondano sul consenso delle parti, hanno effetto obbligatorio, prevedono prestazioni corrispettive (onerosità per il conduttore), ciò che però qui interessa e se, ed in quali casi, si possa legittimamente sospendere il pagamento dei canoni, al pari di quanto statuito dal decreto emergenziale, evitando le conseguenze che

comporterebbe la violazione degli accordi contrattuali nella sua forma più drastica rappresentata dallo sfratto per morosità.

Difatti il conduttore, con la sottoscrizione del contratto di locazione, sarà tenuto al risarcimento del danno ogni qualvolta non esegua esattamente la prestazione (Art. 1218 cod. civile – responsabilità del debitore).

Previa analisi del contratto stipulato e proprio perché ci si trova di fronte ad un “accordo fra le parti”, può essere una valida soluzione quella di proporre al locatore un accordo in deroga a quanto sottoscritto e ciò, evidentemente, in ragione dello stato emergenziale in essere e per i noti principi di correttezza e buona fede che dovrebbero sorreggere – oggi più che mai – i rapporti interpersonali, ancorché di tipo commerciale.

La situazione sanitaria ha infatti determinato la necessità di una normativa emergenziale, della quale fanno parte vari decreti ministeriali del Ministero della Salute nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

L’ordinanza era stata emessa nell’esercizio dei poteri in materia di protezione civile previsti dal D.lgs 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile), che, all’articolo 24 disciplina lo “stato di emergenza di rilievo nazionale”. Nel caso specifico, l’intervento era giustificato dalla più grave delle ipotesi previste e precisamente da quella di cui alla lettera c) «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24».

Seguivano il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in legge 5.03 2020, n.13, e quindi i D.P.C.M. (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che sino a quello del 10 aprile scorso hanno determinato la sospensione di tutte le attività in generale e sportive in particolare.

Per questo, ulteriore analisi sarà fatta e dovrà essere fatta, tenendo in debito conto il succedersi temporale dei vari decreti per verificare, in concreto, se ed in che termini possano o meno aver inciso sull’utilizzo o meno dei locali associativi.

Ma in tale situazione di fatto e di diritto, anche qualora parte locatrice non intendesse accordare alcuna deroga (sospensione dei pagamenti o riduzione dei pagamenti) ci possono comunque venire in supporto altri istituti del codice civile.

Si possono considerare alcuni casi:

- a) L'Ente ritiene di non poter proseguire oltre le proprie attività decretando procedendo a risoluzione anticipata del rapporto locatizio;
- b) L'Ente, volendo proseguire il rapporto locatizio, è però in grado solo parzialmente di far fronte al pagamento dei canoni con il proprio fondo comune;

Come già detto se è pur vero che l'Art. 1218 cod. civile impone l'esatto rispetto dell'accordo (pacta sunt servanda) è fondamentale precisare che il debitore è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Si badi bene. Anche in questo caso l'obbligazione principale (pagamento del canone) rimarrebbe immutata venendo semmai a cadere, se debitamente provato, un diritto al risarcimento in capo al locatore.

Così come, nel caso per impossibilità sopravvenuta della prestazione invocata ai sensi dell'Art. 1256 del cod. civile, e per la quale è previsto che l'obbligazione si estingua quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventi impossibile.

Come noto infatti lo stato emergenziale ha imposto espressamente che le attività presso le palestre, centri sportivi e fitness, piscine e, più in generale, tutti i luoghi aggregativi pubblici e/o privati venissero sospese su tutto il territorio nazionale per contenere il virus.

Tutti i Decreti peraltro si limitavano a disporre la sospensione (e non chiusura) prescrivendo sino al 4 maggio anche, e soprattutto, l'impossibilità di spostamento se non per determinate e specifiche necessità.

Sotto il profilo giuridico e di palese evidenza pertanto che i recenti provvedimenti emergenziali hanno inciso sulla capacità di eseguire le prestazioni contrattuali, determinando l'impossibilità sopravvenuta di adempiere, ai sensi dell'art. 1256 c.c., in quanto rientrano nella fattispecie del c.d. "factum principis". Quest'ultima rappresenta una ipotesi di forza maggiore che ricorre quando determinati provvedimenti legislativi o amministrativi, emanati dopo la conclusione del contratto per interessi generali (come appunto la tutela della salute pubblica), rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione, in modo temporaneo o definitivo, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati.

Da qui un'ulteriore questione, ovvero se siamo di fronte ad una impossibilità temporanea (come tutti ci auguriamo) dell'uso dei locali (regolata dall'Art. 1256 cod. civile) ovvero ad una impossibilità parziale (regolata dal successivo art. 1258 cod. civile).

A parere di chi scrive dirimente sarà da un lato l'oggetto del contratto (o meglio l'uso indicato nel contratto dei locali oggetto di locazione) e, dall'altro, se nonostante la sospensione siano o meno stati

usati i locali associativi (ad esempio la zona segreteria piuttosto che l'area sportiva per lavori di ammodernamento/ristrutturazione).

Nel caso di impossibilità solo temporanea, così come previsto dal 2 co. dell'Art. 1256 cod. civile, e finché essa perdura, il debitore sarebbe liberato solo dalla responsabilità per il ritardo nell'adempimento per l'esimente di cui sopra. Il successivo co 3, invece, precisa che se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla, l'obbligazione si estingue.

Diversamente, ovvero se si è fatto uso dei locali seppur parzialmente, si potrebbe ragionevolmente richiedere una riduzione del canone di locazione in forza dell'Art. 1258 cod. civile il quale, per l'appunto, dispone che (...) "Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. (...).

Decisamente più drastica, infine, l'ipotesi contemplata dagli Artt. 1463 e 1464 co,d civile poiché, in questo caso, l'impossibilità sopravvenuta non andrebbe ad incidere sulla singola obbligazione ma sull'intero contratto.

L'art. 1463 del codice civile prevede infatti che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato (in estrema sintesi restituzione del bene).

L'art. 1464 del codice civile che prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte abbia diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e possa recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

La giurisprudenza di merito ha però avuto modo di precisare che la pretesa di ridurre o sospendere il pagamento del canone per estinzione del rapporto dovuto a parziale impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1464 c.c. per problemi inerenti, appunto, la destinazione del bene, in mancanza di riferimenti specifici alla destinazione sia in sede di contratto sia nei successivi eventuali patti modificativi, non può rappresentare, nel sinallagma contrattuale, un elemento essenziale tale da giustificare l'uso dell'istituto in parola.

Inoltre, nella denegata ipotesi che la crisi perduri, si potrebbe addirittura concretizzare l'ipotesi di eccessiva onerosità per il conduttore ai sensi dell'Art. 1467 Cod. Civile (che peraltro non necessita di alcun preavviso seppur contrattualmente prestabilito) o di recesso per gravi motivi ai sensi dell'art. 27 Legge n.392/1978 (ove non legittimamente derogato nel contratto ma con previsione del preavviso di mesi 6 o quello diversamente pattuito). Ma il tutto, ovviamente, vagliando attentamente caso per caso

e sempre che, si ribadisce, l'emergenza abbia oggettivamente pregiudicato anche solo un uso parziale dei locali.


Si faccia poi il classico esempio dell'Associazione che abbia in locazione da privato solo ed esclusivamente un campo da calcio e per la quale, evidentemente, non vi sia più possibilità di utilizzo.

In questo caso, evidentemente, si porrebbe un ulteriore problema, generalmente applicabile a tutte le locazioni, ovvero quello relativo al mantenimento in buono stato della cosa locata che, ai sensi dell'art 1576 codice civile dovranno essere ripartite a carico del conduttore, in casi di piccola e ordinaria manutenzione, del proprietario nel caso di manutenzione straordinaria.

Dal punto di vista fiscale, invece, va inoltre segnalato che la modifica dei rapporti locatizi che preveda una riduzione del canone di locazione è esente tanto da imposta di bollo quanto da imposta di registro ai sensi dell'articolo 19 del D.L. n. 133/14 (conv. in Legge n. 164/2014).

Si allegano:

1) bozza lettera locazioni riduzione

[\(Scarica in formato word\)](#) 

BOZZA COMUNICAZIONE

OGGETTO: Richiesta di riduzione del canone di locazione in concomitanza dell'adozione delle misure di contenimento per l'emergenza Covid-19

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM (Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri) del 9 marzo 2020 che ha previsto l'estensione delle misure di prevenzione contro l'emergenza Covid-19 su tutto il Territorio Nazionale e tra queste la sospensione della pratica di attività sportive di base che ha comportato la sospensione di tutte le attività sportive nonché la chiusura degli impianti sportivi dal giorno 10 marzo 2020 fino al 3 Maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, tenuto conto che l'OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità) ha dichiarato nei giorni scorsi lo stato di "PANDEMIA DEL CORONAVIRUS";

miò malgrado devo comunicarLe che la scrivente, come anche emerso dall'avvenuta riunione del Consiglio Direttivo, si trova nella impossibilità temporanea di pagare integralmente i canoni di locazione per il locale di Sua proprietà sito in _____ ("Immobile") condotto in locazione in forza del contratto stipulato in data _____.

Pertanto, in qualità di Presidente/Amministratore Unico dell'Associazione/Società, chiedo la Sua disponibilità per la negoziazione di un accordo che preveda una riduzione del canone di locazione del ... % e sino al Confermo sin d'ora l'impegno dell'Associazione/Società di onorare il pagamento dei canoni di locazione come concordati saldo che alla data concordata la pratica dello sport di base sarà nuovamente consentita all'interno degli impianti sportivi e la situazione sarà tornata alla normalità,

Confidando nel benevolo accoglimento da parte Sua di quanto richiesto, anche in considerazione della straordinaria situazione emergenziale che non dipende in alcun modo dalla nostra volontà, ma da cause di forza maggiore, porgo cordiali saluti. luogo e data

Per l'Associazione/Società il Legale Rappresentante firma

2) bozza lettera locazioni rimodulazione affitto



[\(Scarica in formato word\)](#)

OGGETTO: Richiesta di sospensione dei termini per il versamento dei canoni di locazione in concomitanza dell'adozione delle misure di contenimento per l'emergenza Covid-19

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM (Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri) del 9 marzo 2020 che ha previsto l'estensione delle misure di prevenzione contro l'emergenza Covid-19 su tutto il Territorio Nazionale e tra queste la sospensione della pratica di attività sportive di base che ha comportato la sospensione di tutte le attività sportive nonché la chiusura degli impianti sportivi dal giorno 10 marzo 2020 fino al 3 Maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, tenuto conto che l'OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità) ha dichiarato nei giorni scorsi lo stato di "PANDEMIA DEL CORONAVIRUS";

io malgrado devo comunicarLe che la scrivente, come anche emerso dall'avvenuta riunione del Consiglio Direttivo, si trova nella impossibilità temporanea di pagare regolarmente i canoni di locazione per il locale di Sua proprietà sito in _____ ("Immobile") condotto in locazione in forza del contratto stipulato in data _____.

Pertanto, in qualità di Presidente/Amministratore Unico dell'Associazione/Società, chiedo la Sua disponibilità per la negoziazione di un accordo che preveda la temporanea sospensione dei termini di versamento dei canoni di locazione scaduti e in scadenza. Confermo sin d'ora l'impegno dell'Associazione/Società di riprendere il pagamento dei canoni di locazione non appena la pratica dello sport di base sarà nuovamente consentita all'interno degli impianti sportivi e la situazione sarà tornata

alla normalità e di corrispondere i canoni scaduti e non versati secondo un piano di rientro da concordare. Confidando nel benevolo accoglimento da parte Sua di quanto richiesto, anche in considerazione della straordinaria situazione emergenziale che non dipende in alcun modo dalla nostra volontà, ma da cause di forza maggiore, porgo cordiali saluti.

luogo e data Per l'Associazione/Società il Legale Rappresentante firma

7.

Rimborsi, di viaggio, tiketing e abbonamenti

Sebbene come detto alcune misure presenti nel D.L. 18/2020 e 23/2020 non sembrano direttamente interessare il settore no-profit si è già avuto modo di analizzare che potranno essere ugualmente interessanti laddove, fra l'altro, con la cancellazione delle manifestazioni sportive e culturali, eventi, corsi di formazione e con esse sono saltate - e salteranno - anche le prenotazioni, sia per quanto riguarda i trasporti, sia per quanto riguarda gite scolastiche, soggiorni turistici e altre attività affini. In Italia e all'estero.

Ci si è dunque domandato come potesse reagire il sodalizio sportivo il quale, anche per avere un minimo risparmio, avesse già prenotato la trasferta all'uscita dei vari calendari oppure, come potrebbe tutelarsi il semplice appassionato che si fosse visto sfumare i tanti eventi internazionali, come la finale di coppa del mondo di sci alpino a Cortina D'Ampezzo, gli Europei di Calcio 2020 o le Olimpiadi Tokyo 2020.

Si è peraltro affrontata la questione su come procedere al rimborso di quanti avessero già acquistato il titolo di ingresso per una manifestazione già organizzata ovvero un pacchetto di ingressi in palestra, piscina o all'interno del centro sportivo.

Per queste problematiche sarà ancor di più necessario tenere sotto controllo il susseguirsi dei provvedimenti statali che hanno, di volta in volta, sempre più ristretto il diritto agli spostamenti, la celebrazione di eventi, campionati, gare ovvero la possibilità di mantenere aperte le sedi associative.

Per i contratti di trasporto da eseguirsi dal 10 marzo al 3 maggio, tutte le persone che si trovano sul territorio italiano e che, conseguentemente, non possono più spostarsi, possono avvalersi del diritto al rimborso dei titoli di viaggio.

In ragione dell'art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e dell'art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sono state infatti previste specifiche regole nel caso in cui si sia dovuto cancellare una propria partenza o una prenotazione applicando così la disciplina dell'Art. 1463 del codice civile il quale, per l'appunto, prevede che in ragione di un'impossibilità sopravvenuta la prestazione non è più dovuta (il pagamento del prezzo) e se eventualmente in parte o in tutto già versato queste debbano essere restituite secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito

Dottrina e giurisprudenza peraltro sono granitiche nel ritenere che l'impossibilità si verifica quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente (Artt. 1176, 1256 c.c.) e che non è necessaria un'impossibilità assoluta ma non è sufficiente una mera maggior difficoltà.

Per i viaggi che dovevano effettuarsi dal 23 febbraio al 9 marzo, invece, il diritto al rimborso è testualmente accordato solo a particolari categorie di persone:

- soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena;
- soggetti residenti o domiciliati nella zona rossa;
- soggetti risultati positivi al virus COVID-19;
- soggetti che hanno programmato viaggi con partenza o arrivo nelle zone rosse;
- soggetti che hanno programmato la partecipazione a manifestazioni ed eventi annullati o sospesi dalle Autorità competenti;
- soggetti diretti verso Stati esteri in cui sia impedito o vietato l'arrivo.

In pratica, per i viaggi dal 10 marzo al 3 Maggio (in virtù del prolungamento del periodo di lockdown) è come se la previsione prima ristretta alla sola zona c.d. rossa si fosse di fatto estesa a tutti i soggetti residenti o domiciliati in Italia dove la distinzione in "zone rosse e non" resta rilevante solo per i viaggi antecedenti al 10 marzo, mentre da tale data e sino al 3 aprile le disposizioni per le c.d. zone rosse si estendono a tutti i soggetti residenti o domiciliati in Italia.

In sintesi è stato normato che il vettore (ad es. Italo, Trenitalia, Easyjet etc. ovvero l'agenzia viaggi) entro 15 giorni dalla richiesta debba provvedere:

1) al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio

OPPURE

2) all'emissione di un voucher dell'importo pari a quello speso da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Per ottenere il rimborso, gli aventi diritto devono comunicare al vettore (cioè al soggetto che effettua il servizio di trasporto) l'impedimento alla partenza e far pervenire la propria richiesta di rimborso a mezzo comunicazione scritta che dovrà pervenire, ai sensi e per gli effetti del D.L. 9 del 2 marzo 2020, entro 30 giorni:

- dalla cessazione delle situazioni che hanno impedito la partenza (ad es. dal termine della quarantena);
- dall'annullamento o sospensione della procedura selettiva o della manifestazione o dell'evento per cui è stato acquistato il biglietto di viaggio;
- dalla data prevista per la partenza, nel caso di impedimento di sbarco o approdo all'estero.

Quindi per tutti coloro che dovevano partire dal 10 marzo in poi, allo stato attuale, c'è tempo fino al 3 giugno per inviare la comunicazione di cui sopra.

Alla richiesta di rimborso deve essere allegato:

- 1) il titolo di viaggio di cui si chiede l'annullamento;
- 2) per le sole partenze dal 23 al 9 marzo anche la documentazione attestante la programmata partecipazione alla manifestazione o all'evento (ad es. la ricevuta attestante la partecipazione alla gara, ovvero l'attestazione di iscrizione a quel dato campionato).

Si segnala che attualmente tutti i principali vettori (ad es., Italo, Trenitalia, Easyjet etc.) si sono dotati di apposite sezioni o numeri telefonici/indirizzi di posta elettronica, indicati nel proprio sito web, per agevolare i clienti nell'inoltro della richiesta di rimborso.

Stesso discorso valga per i pacchetti turistici già ampiamente regolati dalla specifica disciplina dettata dalla Direttiva 90/314/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 entrata in vigore il 1° luglio 2018 (c.d. codice del turismo).

Si pensi, ad esempio, anche a quanti avevano già prenotato un biglietto per gli le finali di coppa del mondo di sci alpino a Cortina D'Ampezzo, gli Europei di calcio o per le Olimpiadi di Tokyo. In questo caso l'organizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 co. 4 del Codice del Turismo, avrebbe dovuto procedere con il rimborso integrale. Invero la misura oggi adottata deroga a tale disposizione (e certamente per venire incontro al mondo degli operatori) dando all'organizzatore destinatario della richiesta, una facoltà di più ampia scelta tra:

- 1) offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

oppure

- 2) procedere al rimborso integrale nel termine di 14 giorni dal recesso

oppure

- 3) emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Nel caso in cui invece sia lo stesso organizzatore ad annullare il viaggio, e relativo soggiorno, si dovrà attivare solamente per un rimborso integrale entro 14 giorni dall'annullamento non spettando però alcun indennizzo ulteriore al consumatore.

Per la corretta modalità di rimborso per spettacoli o manifestazioni promosse dagli enti non commerciali, si pensi, ad esempio ai saggi di danza, l'art. 88 del Decreto Cura Italia ha espressamente previsto che l'ente organizzatore una manifestazione spettacolistica che non si è potuta svolgere dall'8

marzo al 3 aprile (e oggi diremo sino almeno al 3 maggio), e per la quale sia già stato venduto il relativo biglietto, provveda ad emettere un voucher di importo pari al biglietto venduto e che potrà essere utilizzato entro un anno dall'emissione.

Il rimborso del biglietto sarà invece possibile soltanto laddove espressamente offerto dal venditore anche in proporzione alla mancata fruizione dello spettacolo (si pensi ad esempio le modalità di rimborso offerte dalle società di serie A di calcio ai propri abbonati).

Se per il rimborso del titolo di viaggio o del pacchetto turistico non appare dilungarsi oltre, per quanto concerne il rimborso del titolo di accesso alla manifestazione sportiva o culturale la situazione merita un approfondimento.

Consapevoli della fase emergenziale, la tecnica legislativa utilizzata dovrebbe rendere ancora più accorta la lettura di ogni singola disposizione la quale, bene precisarlo, non potrà essere suscettibile di interpretazione analogica dovendosi invero dalla stessa un significato, come dire, ancorato al senso letterale.

In questo caso nel decreto si fa riferimento ai voucher e, pertanto, a quello strumento che trova la sua fonte normativa nella Direttiva Comunitaria 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (d'ora in poi, Direttiva IVA), recepita in Italia con il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141, che ha aggiunto gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis nell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 (d'ora in poi, d.P.R. IVA).

Se il senso letterale fosse questo allora dovremmo considerare il voucher in parola come "buono corrispettivo", dovendo a sua volta comprendere se si tratti di buono corrispettivo c.d. monouso o multiuso.

A memoria della Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 519/2019 si può parlare di buono corrispettivo monouso quando è noto il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi in quanto vi è certezza circa:

- 1) la territorialità dell'operazione;
- 2) la natura, qualità, quantità;
- 3) l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione.

In questo caso la spesa del buono è irrilevante ai fini del tributo mentre la prestazione o il bene che il voucher incorpora verranno tassati alla sua emissione assumendo rilevanza ai fini iva ogni passaggio del buono precedente alla sua emissione.

Nel secondo caso, ovvero del buono-corrispettivo multiuso, la Direttiva fornisce una definizione in negativo di buono multiuso, stabilendo che "è tale il buono diverso da un buono monouso" rientrando in questa categoria i buoni con riferimento ai quali non sono noti, al momento dell'emissione:

- 1) né il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
- 2) né l'Iva (aliquota) dovuta su tali beni o servizi.

In questo caso, quindi, Non avendo certezza del trattamento iva applicabile Iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, la tassazione avverrà alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi.

Pensiamo ad esempio, e non è un caso così sporadico, al saggio di danza per una determinata ricorrenza che, magari, a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo dia diritto, oltre che all'ingresso anche ad una o più foto ricordo. Oppure alla rappresentazione teatrale.

A ben vedere, la scelta del rimborso o del voucher dovrà passare anche da un'attenta e ponderata analisi sugli effetti, anche in termini prettamente finanziari, contabili ed amministrativi, che ci si dovrà sobbarcare in questo delicato periodo e "scommettendo", se così si può dire, su un evento futuro ad oggi difficilmente ipotizzabile.

Quanto ai corrispettivi specifici bisogna innanzitutto precisare che in base allo speciale impianto normativo che disciplina gli enti associativi in generale e le sportive in particolare le quote associative non possono mai essere oggetto di rimborso (vedi art. 148 comma 8 T.U.I.R. nonché art. 90 Lg. 289/2002).

Per le A.S.D.: la normativa vigente, come detto, prevede che la quota o contributo non sia rivalutabile e intrasmissibile eccettuato per i trasferimenti mortis causa. Pertanto la quota sociale, ancorchè in periodo emergenziale, non potrà essere restituita o rimborsata. Per i corrispettivi specifici, ovvero per il versamento di quelle quote pagate dai soci per usufruire di un determinato servizio (ad esempio la partecipazione a corsi sportivi, abbonamenti etc) dovranno essere valutate caso per caso anche in ragione di quanto disposto dallo statuto e/o dai singoli regolamenti associativi. In tal caso si potrà ritenere corretta come prassi quella di sospendere il periodo di utilizzabilità della quota per impossibilità sopravvenuta della prestazione e stabilire forme e modalità di recupero del corso o delle ore non utilizzate da parte del praticante (socio, tesserato o terzo) previa delibera del Consiglio Direttivo.

Per le S.S.D.R.L.: per tali soggetti non si può parlare di quote sociali ma solo di corrispettivi specifici incassati da tesserati o terzi. In questo caso, pertanto, sulla scorta di quanto detto sopra, non si porrà il dubbio se la quota sia o meno da considerate "sociale" potendo quindi procedere, se richiesto, all'emissione di un buono, ovvero procedendo ad una ricalendarizzazione dei corsi in modo da poter far recuperare all'utente le ore perse.

In qualunque caso, infine, non si ritiene legittimata alcuna richiesta risarcitoria del danno nè, tanto meno, la corresponsione di interessi sull'eventuale quota restituita.

8.

Limitazione agli spostamenti alcuni casi in esame: la cura degli animali

Con la sempre più stringente limitazione degli spostamenti per le Associazioni Cinofile, Circoli ittici e ippici la cura degli animali era diventato fonte di preoccupazione laddove si temeva di poter incorrere in sanzioni - anche penali - non essendo espressamente contemplata la cura degli animali accuditi presso un impianto sportivo quale causa giustificante lo spostamento.

Le FAQ del Ministero dell'Interno, richiamanti i vari D.C.P.M. 8 e 9 Marzo, nonché le Circolari del Ministero della Salute - direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, si erano infatti preoccupate di giustificare esclusivamente gli spostamenti per motivi "sanitari" per la tutela degli animali domestici o di allevamento ovvero a permettere che si potessero accompagnare gli animali di compagnia (cani) nelle vicinanze della propria abitazione.

Il fermo di ogni attività sportiva però ha comportato anche una valutazione in termini di assistenza per quanto riguarda tutte quelle realtà sportive che impiegano, nella pratica sportiva quotidiana, l'utilizzo di animali come i cavalli, i cani, gli asini, i conigli, i pesci, ed ogni altro animale utilizzato in sport che vanno dall'equitazione, alla cinofilia passando per la pesca sportiva.

Gli animali bisognosi di assistenza quotidiana, di cure, di premure non potevano e non dovevano essere l'ennesime vittime del blocco imposto agli umani riguardo alla nostra libera circolazione.

Per tale motivo, su sollecitazioni provenienti da più parti, il Mipaaf – Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali- ha emanato la circolare n. 18209 del 25 marzo in tema di disposizioni attuative inerenti agli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici.

Già la precedente Circolare Mipaaf del 10 marzo 2020, in ragione dei D.P.C.M. 8 e 9 Marzo, aveva evidenziato che gli impianti sportivi potessero essere utilizzati a porte chiuse esclusivamente per le sedute di allenamento di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive federazioni.

Tale orientamento veniva quindi confermato anche dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 che alla lettera d) consente anche alle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1).

Sorgeva quindi il dubbio, poi fugato dalla circolare, circa la possibilità di accudimento, della manutenzione, della cura e della alimentazione finalizzata a garantire il benessere degli animali.

Codice Ateco

Tutte queste attività sono configurabili nelle varie sottocategorie delle attività economiche classificate con i codici Ateco 01. Vengono evidenziati:

- CODICE ATECO: 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;
- CODICE ATECO: 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;
- CODICE ATECO: 1.50: include l'allevamento di animali senza una produzione specializzata;
- CODICE ATECO: 1.62.09: attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all'inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;
- CODICE ATECO:1.62.01: attività dei maniscalchi

Al fine di garantire e assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equini, di garantire un riparo loro idoneo, pulito e proporzionato alle dimensioni degli animali e a garantire loro il movimento psico fisico quotidiano ritenuto idoneo, è stato quindi necessario consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti, sempre nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (che dispone di evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute). .

Le figure professionali coinvolte nella cura degli animali

Al fine di adottare misure omogenee, anche con quelle di altri organismi sportivi del settore equestre, e di permettere i necessari spostamenti, le figure professionali riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite sono le seguenti:

Ippica

Società di corse

- a) Dipendenti e/o collaboratori**, dimostrato con adeguata documentazione della società di corse, operanti negli impianti e negli ippodromi adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti;

b) operatori ippici legati e collegabili, con adeguata documentazione comprovante, alla società di corse oppure ai cavalli ospiti della struttura:

- allenatori;
- guidatori/fantini;
- maniscalchi ed artieri (artiere è colui il quale cura le attività di manutenzione delle strutture di ricovero e di addestramento, di cura psicofisica e di igiene del cavallo, di alimentazione dello stesso e di allenamento con il lavoro a terra o in sella)
- proprietari o allevatori (solo nel caso in cui le Società di Corse dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l'impianto);
- autisti dei van per il trasporto dei cavalli; Cavallo da sella (Sport Equestri)
- Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) Affiliate/Aggregate alla Federazione Italiana Sport Equestri:

c) Dipendenti e/o collaboratori sportivi, dimostrato con adeguata documentazione delle ASD o SSD, operanti negli impianti dell'ASD o SSD adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti; nello specifico:

- istruttori/tecnici federali;
- cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare;
- Artieri e/o groom

d) Collaboratori sportivi legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle ASD o SSD oppure ai cavalli ospiti negli impianti dell'ASD o SSD:

- maniscalchi;
- proprietari/affittuari/comodatori/affidatari (solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l'impianto);
- autisti dei van per il trasporto dei cavalli ospitati.

Ovviamente il soggetto in questione dovrà dimostrare la propria competenza in tema di accudimento e cura dei cavalli, producendo come documentazione:

1. documento valido di identità;
2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica, fornendo laddove possibile documentazione comprovante:
 - a) il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente; collaboratore; ecc.);
 - b) la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà / affitto / comodato / affidamento del cavallo – passaporto equidio altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento; carica federale, autorizzazione a montare, altro);

- c) la provenienza e la destinazione del suo percorso; d. la sede di detenzione del o dei cavalli;
- d) le altre informazioni obbligatorie previste dalla autocertificazione come da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell'interno;
- e) ulteriore documentazione ritenuta idonea comprovare il proprio status.

Tutta documentazione che i soggetti operanti nel settore sono già abituati a produrre quando effettuano spostamenti e trasporto di animali, tant'è che viene richiamata la normativa in tema:

- a) sul trasporto animali: nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 prot. 6579;
- b) sugli spostamenti per stati di necessità: nota dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 prot. UPS 2342.

Nella Circolare viene altresì precisato che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive affiliate o aggregata alla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) in base al quadro normativo vigente non si debba dare necessaria comunicazione al Prefetto ma viene comunque consigliato di controllare e prendere visione delle ordinanze regionali o di altre autorità locali in merito.

In ultimo viene precisato che compete alle società gestrici dei centri di allenamento o degli ippodromi la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Per tale motivi saranno tenute a:

- a) nominare un "Responsabile agli accessi" alla struttura che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all'impianto ippico;
- b) incaricare il predetto Responsabile agli accessi di acquisire e conservare idonea autocertificazione resa dagli operatori, contenente le dichiarazioni sullo stato di salute come esplicitate nel vigente modello di autocertificazione diffuso dal Ministero dell'Interno ovvero
 - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
 - di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
 - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti norme, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento; unitamente all'impegno ad ottemperare alle regole indicate dal Governo per il contenimento delle forme di contagio. L'articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020 prevedeva la presenza di personale medico incaricato dalla struttura sportiva al fine di effettuare i controlli idonei a

contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività: tale obbligo era in relazione al possibile svolgimento di attività e di eventi sportivi a porte chiuse. In assenza di tale fattispecie, è sufficiente acquisire la predetta autocertificazione, tenuto conto della ovvia difficoltà di reperire personale medico che possa assicurare la propria presenza per tutta la giornata;

- c) operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, ovvero "mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro" assicurando gli opportuni mezzi e strumenti di sicurezza personale;
- d) dare la massima diffusione, all'interno dell'ippodromo, e/o dell'impianto sportivo alle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio delle mani, in esso previste.

In ragione degli intervenuti e successivi D.P.C.M. non è stata emanata ulteriore Circolare ritenendo necessario esclusivamente dichiarare la conoscenza del più recente D.P.C.M. 10 Aprile che estende le misure sino al 3 Maggio compreso.

9.

Assemblee e approvazione rendiconto

Pochi giorni prima della pubblicazione di questo e-book al Senato della Repubblica è stato discusso ed approvato l'Atto del Senato n.174 (Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato).

Interessa segnalare che nel testo approvato sono state inserite alcune modifiche di indubbio interesse per il mondo sportivo soprattutto per rispondere ad alcune questioni di ordine prettamente pratico nella quotidianità dei sodalizi quale, uno fra tutti, quello relativo alla celebrazione delle assemblee annuali di approvazione dei rispettivi bilanci/rendiconti.

Al riguardo si precisa infatti che le specifiche disposizioni dettate dalla Legge 289/02 per le associazioni sportive dilettantistiche e dal D.P.R. 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi) per le agevolazioni fiscali a favore degli enti associativi in generale, **pongono l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto ma non ne fissano i termini per l'approvazione**, che è demandata allo statuto, anche in relazione al dettato generale dell'art. 36 codice civile secondo il quale l'ordinamento interno nelle associazioni non riconosciute è regolato dagli accordi di tipo pattizio tra gli associati.

Tra le clausole da recepire obbligatoriamente negli statuti si segnala, per l'appunto, l'art. 90 lett. f) della Legge 289/02 il quale prevede "l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari" e l'art. 148 comma 8 T.U.I.R. che dispone: "l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie".

Ma, come noto, i decreti ministeriali di Marzo prima e quelli di Aprile poi, non solo hanno limitato gli spostamenti agli stretti casi di necessità ma hanno altresì fatto espressamente divieto alla celebrazione di congressi e riunioni.

In tal stato di fatto e di diritto, ancorchè supportati da norme eccezionali in stato di emergenza nazionale, non pochi sodalizi si sono quindi trovati nella condizione di non poter celebrare l'Assemblea di approvazione del bilancio/rendiconto statutariamente previsto con termine ad Aprile e senza però sapere come potersi correttamente muovere per non decadere dai benefici di cui sopra.

In tal senso una prima risposta l'aveva fornita proprio il Decreto Cura Italia del 17 Marzo nel quale all'Art. 35 (3 comma) veniva disposto il termine ultimo di approvazione del bilancio/rendiconto al 31 ottobre 2020, ma limitatamente alle ONLUS, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato, iscritte nei rispettivi registri.

All'art 76 (4 comma), invece, il dettato interministeriale dava facoltà a tutti gli enti associativi, ancorchè in deroga ai propri statuti, di potersi riunire da remoto con modalità telematica ma nel rispetto della partecipazione di tutti o, meglio, sempre che si potesse garantire a tutti gli associati la partecipazione all'assemblea ma semprechè venissero messe in atto tutte le garanzie per la precisa identificazione degli aventi diritto e presenti.

Il nuovo testo del Decreto Cura Italia, che andrà all'esame della Camera dal 20 Aprile prossimo, è stato arricchito da un novellato art 35 nella parte in cui è stato introdotto il comma 3 Ter in forza del quale "agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" è concesso termine sino al 31 Ottobre 2020 per l'approvazione dei bilanci il cui termine di approvazione scadeva all'interno del periodo emergenziale.

Così disponendo, pertanto, tutti gli enti associativi, riconosciuti e non, potranno avere più tempo per l'approvazione del proprio bilancio/rendiconto senza incorrere in pericolose decadenze.

È evidente che tale comma è stata introdotta anche per sgombrare il campo dall'equivoco generato dall'Art 106 del medesimo decreto per il quale veniva autorizzato, in deroga alle disposizioni codicistiche deroga a quanto ordinariamente previsto dalle disposizioni del codice civile di cui agli art. 2364, co. 2 e 2478 bis, un più ampio e generalizzato rinvio delle assemblee entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale norma non poteva trovare applicazione per gli enti non commerciali essendo applicabile alle sole società commerciali, anche in relazione ai principi di interpretazione della legge in generale di cui all'art 12 delle preleggi, preso atto che per i sodalizi associativi, sportivi inclusi, era stata disposta diversa e specifica modalità di celebrazione delle assemblee sociali ai sensi dell'Art. 73 comma 4 del medesimo decreto (modalità in videoconferenza).

La definitiva approvazione darebbe così la possibilità a tutti i sodalizi, ancorchè già strutturati per poter svolgere le assemblee in remoto, di posticipare le riunioni. Con buona pace dei controllori che, a dire il vero, poco o nulla avrebbero potuto eccepire dinnanzi ad una registrazione audio / video della riunione ma che, probabilmente, avrebbero comunque dubitato sul metodo poco democratico di celebrazione della stessa difettando la prova del collegamento anche solo di uno degli aventi diritto.

10.

La dichiarazione sostitutiva e il problema dell'autocertificazione

Nella successione frenetica, ancorchè motivata, con la quale si sono succeduti i decreti ministeriali nella primissima fase emergenziale è da segnalare che, forse per la prima volta, la popolazione ha preso contezza dell'importanza delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per quanto di interesse sportivo in particolare si segnala che anche per la domanda di indennità una tantum ex. Art 96 D.L. 18 del 17 marzo 2020, come precisato dal Decreto interministeriale del 6 aprile 2020 e successiva Circolare di Sport e Salute S.p.a. il richiedente, come sopra meglio evidenziato, dovrà rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 445/2000.

Nello specifico si deve però segnalare che tale dichiarazione soggiace alle ripercussioni derivanti dall'art. 76 il quale dispone che "chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia."

Ecco, allora, spiegato perchè a Sport e Salute S.p.a. sono stati concessi così ampi poteri di controllo dovendo individuare nell'art. 483 del codice penale la norma sanzionatoria della condotte vietate dall'art. 76 cit., poiché sempre ai sensi dell'art. 76 comma 3, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 (ossia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà), nonostante possa mancare la percezione che Sport e Salute S.p.a. sia ente di diritto pubblico (come in effetti è) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

L'art. 483 c.p., rubricato "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Pertanto la domanda di indennità che contenga una falsa attestazione o che risulti in tutto o in parte falsa integra il reato di cui all'Art. 483 c.c. ma non solo.

Se infatti il richiedente, superando i controlli che, come detto, sono parecchio approfonditi, dovesse comunque ricevere l'indennità potrebbe anche essere chiamato a rispondere di un ulteriore e più grave reato.

Ci riferiamo all'art. 316 ter rubricato "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" il quale prevede che, salvo il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il secondo comma però precisa che se la somma indebitamente percepita risultasse pari o inferiore a euro 3.999,96 si applicherebbe soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 ma, conclude la norma "(...) la sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito(...)". Nel nostro caso, quindi, è facile comprendere che la sanzione nel caso di specie verrebbe quantificata in 1800 euro.

Ma, come detto, se non venisse ravvisato il più grave reato di truffa prevista dall'art. 640 bis per il quale è prevista la pena da 1 a 6 anni di reclusione.

Orientarsi in queste due fattispecie di reato non è semplice ben potendo apparire sfumati i confini. Sul punto però consolidata dottrina e giurisprudenza hanno offerto una lettura abbastanza chiara a tal punto che oggi si può ragionevolmente ritenere che con riferimento alla falsa attestazione:

- l'indebita percezione si configura qualora non sia ritenuta artificiosa es. attestare semplicemente di possedere la cittadinanza italiana al fine di ottenere l'indennità sportiva.
- la truffa aggravata se si attesta con firma apocrifa qualcosa di non vero (ad esempio il contratto di collaborazione o la lettera di incarico) in modo tale da indurre in errore la vittima (in questo caso lo Stato Italiano).

In definitiva il mendacio ed il silenzio possono quindi assumere la connotazione di comportamento "artificioso" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità. In tal senso, pertanto, il collaboratore dovrà stare particolarmente attento in quanto un'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero (ho percepito x piuttosto che non ho percepito y) si potrebbe configurare come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica con le pesantissime conseguenze penali sopra indicate.

11.

Sicurezza luoghi di lavoro - credito d'imposta e linee guida

L'art. 30 del D.L. n. 23/2020 prevede l'applicazione del credito d'imposta di cui all'art. 64 D.L. n.18/2020 anche alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto dei DPI e di altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L'Art. 39 del D.L. n. 23/2020 invece detta alcune misure per l'assolvimento degli obblighi in materia di rispetto dei requisiti di salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazione dai rischi delle esposizioni di radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

In tale contesto è necessario precisare che gli enti sportivi (associazioni o società) sono soggette alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal d.lgs 81/08.

I legali rappresentanti sono infatti equiparati ai datori di lavoro e sono responsabili della formazione rivolta ai propri dipendenti, collaboratori e soci volontari. Tale obbligo si evince dalle previsioni e dai contenuti di una serie di normative emanate a livello nazionale e/o regionale (si prenda ad esempio la L.R. 2/2009 Regione Piemonte).

I datori di lavoro, con riferimento a specifiche materie e contenuti, sono quindi certamente obbligati a procedere nella formazione dei propri lavoratori dipendenti, facendo riferimento a particolari tematiche legate alla salute ed alla sicurezza sul posto di lavoro individuato, generalmente, nei locali ove si svolgono le attività sportive.

Per quanto concerne l'informazione, la formazione e l'addestramento si ricorda che gli artt. 3 comma 12-bis in combinato con gli artt. 27, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, equiparando i volontari ai lavoratori, prescrive agli stessi di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali."

Parimenti si segnala che per il mondo associativo in generale e sportivo in particolare ad oggi non si ha idea di quando e, soprattutto, come potranno riprendere anche solo gli allenamenti potendo esclusivamente concordare con quanti stanno suggerendo di iniziare a porre in essere tutte quelle

attività atte, per l'appunto, all'informazione dei propri collaboratori, soci, tesserati nonché a prevedere specifiche modalità operative per la sanificazione dei locali e la messa in sicurezza dei medesimi per la tutela dei frequentatori.

In tal senso appare utile richiamare la raccomandazione del 14 aprile 2020 emanata dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Nel Protocollo la F.M.S.I., alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, fornisce le raccomandazioni per la ripresa di gare e allenamenti delle varie discipline sportive, in funzione delle decisioni che saranno di competenza e assunte dalle preposte Istituzioni, riguardo la data effettiva della ripartenza.

In particolare viene previsto che gli atleti vengano divisi in due popolazioni:

1. Atleti COVID+ (positivi) accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario (nello sport professionistico ai sensi della Lg.81/91), abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.
 2. Atleti COVID- (negativi) e atleti asintomatici nel periodo (non testati). (anche coloro che sono stati a contatto con positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Inoltre e in particolare staff tecnico/societario o familiari).
- Esame Clinico per tutti effettuato dal Responsabile sanitario, specialista in Medicina dello Sport.
 - Tutti gli atleti verranno sottoposti alla ricerca del RNA virale (Tampone o altro test rapido in via di validazione) prima della ripresa.

Gli Atleti RNA negativi vengono sottoposti a Test per IgG/IgM^{^^}. (Test IgG/IgM^{^^} con prelievo venoso [tempi di analisi ELISA: 8 ore] Test inclusi nella lista ministeriale - vedi circolare del 4/4/20202 MinSal).

- Se positivi IgG/IgM, sono immunizzati e idonei a essere sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.
- Se negativi IgG/IgM, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido in via di validazione) fino alle disposizioni governative.

Gli Atleti RNA positivi sono infetti e seguono le normali procedure di COVID+

Nel gruppo 1:

1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O₂ a riposo, durante e dopo sforzo.
2. Ecocardiogramma color doppler
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo

4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)
5. Esami ematochimici**
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile sanitario.
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +)

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l'attento controllo del Responsabile sanitario negli sport professionistici e del Medico sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale nello sport dilettantistico. Il Medico di riferimento potrà ampliare test ed esami a suo giudizio.

Nel gruppo 2:

Se positivi IgG/IgM, sono immunizzati saranno sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.

Se negativi IgG/IgM, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido in via di validazione).

1. Test da sforzo massimale
2. Ecocardiogramma color doppler
3. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)
4. Esami ematochimici**

**Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatinemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo.

^^NB: Se il risultato è positivo per IgG, vuol dire che hanno contratto il virus in tempi remoti e hanno anticorpi e non sono infettanti. Quindi possono rientrare, ma devono rientrare nel gruppo 1. Se IgM positivi, devono sottoporsi al test per l'RNA virale (il tampone, o, probabilmente il nuovo test Abbot). IGM positivi hanno alte probabilità di non essere più infettanti (le IgM si trovano anche alla fine del periodo infettante in soggetti asintomatici). Se IgG e IgM negativi, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido in via di validazione).

Proprio all'uscita di questo e-book il D.P.C.M. 27 Aprile ha peraltro previsto all'Art. 1 comma 1 Lett. g) che vengano emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la FMSI, le FSN, le DSA e gli EPS, per la ripresa in sicurezza delle attività sportive (individuali) anche non professionistiche.

Interessante però segnalare che la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri ha inviato una lettera ai presidenti dei Circoli Ippici affiliati per ringraziarli del lavoro che stanno svolgendo, insieme ai propri

tecnici e collaboratori, al fine di garantire il quotidiano benessere dei cavalli presenti presso le proprie scuderie.

Ciò che qui interessa, però, sono i due allegati alla Circolare:

A. Un documento, redatto il 15 aprile 2020, predisposto con il supporto scientifico di esperti virologi, riportante le linee guida relative ai comportamenti che è necessario tenere all'interno dei circoli per rispettare le misure di prevenzione dal contagio da Covid-19. Insomma un vademecum contenente "istruzioni operative", utilizzabili - come già chiarito nella nota inviata dalla Federazione al Ministero della Salute il 16 aprile - qualora il circolo si trovasse nella necessità di dover far accedere, all'interno del circolo stesso, che rimane chiuso al pubblico, eventuali soci proprietari per garantire l'accudimento e la movimentazione del proprio cavallo ospitato, senza che vengano effettuate lezioni o sedute di allenamento, almeno fino a nuove disposizioni da parte del Governo e fatto salvo l'obbligo per i soggetti autorizzati in questione di osservare le indicazioni già fornite dal Governo e/o dalle Regioni di appartenenza in merito agli spostamenti.

B. Il Codice per la Tutela e la Gestione degli equidi" emanato dal Ministero della Salute

Venendo alle sopramenzionate linee non può e non deve, certamente, essere interpretato come una ripresa delle attività sportiva avendo invece quale finalità quella di essere funzionali a far accedere, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid 19, all'interno di un Circolo affiliato/aggregato alla FISE i soci/tesserati che - nella loro qualità di proprietari o affidatari o affittuari - hanno la necessità di svolgere le attività di accudimento, gestione e movimentazione del proprio equide ospitato nel Circolo, rammentando che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il SENSO DI RESPONSABILITA' di ciascuno e tenendo presenti la sospensione delle attività in tutti i centri sportivi e le limitazioni agli spostamenti in vigore fino al 3 maggio prossimo .

Ricordiamo che i cavalli sono forniti di un documento di identificazione dove è indicato un numero che corrisponde di norma a un trasponder (anche chiamato microchip) applicato al cavallo e che questo numero risulta identificabile dal personale addetto (veterinari e Forze dell'Ordine) e che i cavalli stessi sono registrati sulla Banca Dati Nazionale BDN dell'Anagrafe Zootecnica gestita dal Ministero della Salute, alla quale sono registrate altresì tutte le aziende e quindi anche i circoli affiliati/aggregati alla Federazione che allevano o custodiscono equidi. Inoltre ogni Circolo affiliato/aggregato che ospita equidi è registrato e gli viene attribuito un codice aziendale da parte dell'ASL competente per territorio. Infine, ogni Circolo affiliato/aggregato alla Federazione, tramite l'account VetInfo o tramite un registro cartaceo di carico e scarico degli equidi, conserva e aggiorna la movimentazione in uscita ed in ingresso degli equidi ospitati.

Venendo alle Linee Guida, esse prevedono quanto di seguito riportato:

1. Il Circolo è chiuso al pubblico e dovrà avere la possibilità di monitorare gli accessi di persone.

2. Le parti comuni del circolo dedicate all'intrattenimento dei soci e/o persone, in via esemplificativa ma non esaustiva: clubhouse, uffici, spogliatoi, bar e simili, dovranno risultare chiuse e non accessibili.
3. I soci/tesserati che hanno la necessità di accudire i propri cavalli ospitati presso gli impianti del circolo potranno accedere solo a quegli spazi ritenuti dalla direzione del Circolo strettamente necessari per svolgere l'attività di accudimento e movimentazione dei cavalli, in via esemplificativa e non esaustiva ai percorsi comuni, alle sellerie, ai box, ai paddock, ai campi all'aperto, alle docce dei cavalli, al tondino, alla giostra, ai magazzini delle profonde e ai WC.
4. Le persone che entrano nel circolo dovranno essere munite e indossare per il periodo di permanenza la mascherina (almeno del tipo chirurgica) e i guanti, nonché mantenere le distanze di sicurezza interpersonali previste dalle disposizioni vigenti.
5. L'ingresso al Circolo è limitato al legale rappresentante, al personale dipendente e/o collaboratori dedicati alla cura e movimentazione dei cavalli ospitati e/o alla manutenzione degli impianti del circolo (in via esemplificativa ma non esaustiva: istruttori/tecnici federali che collaborano con il Circolo, veterinari, maniscalchi, ecc.), ai fornitori ed eventualmente al socio/tesserato che risulta proprietario o affidatario o affittuario e quindi ha necessità di accudire il/i proprio cavallo/i ospitato/i presso gli impianti del Circolo per impossibilità del Circolo stesso di provvedervi.
6. Qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell'arco della stessa giornata.
7. Per accedere al Circolo è necessario far annotare su un apposito Registro -conservato a cura della direzione del Circolo per almeno sei mesi- la data di ingresso, il nominativo di chi accede, l'orario di ingresso, che la temperatura corporea è inferiore a 37,3° (come rilevata sul momento con strumenti messi a disposizione dal Circolo stesso), l'orario di uscita e far apporre la relativa sottoscrizione al compilatore di un modello allegato denominato "REGISTRO INGRESSI/USCITE CIRCOLO", riportante DATA/COGNOME/NOME/ORARIO DI INGRESSO/FIRMA se temperatura RILEVATA è INFERIORE A 37,3 °/ORARIO DI USCITA/ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'/TELEFONO/TRATTAEMNTO DEI DATI PERSONALI. Inoltre a ogni accesso dovrà essere riempito un questionario da parte di chi accede, Riferito agli ultimi 15 giorni, in cui il soggetto dovrà attestare quanto:
 - Non ho avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,3°
 - Non ho avuto faringodinia/mal di gola
 - Non ho presentato tosse e/o difficoltà respiratoria
 - Non ho presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale
 - non ho presentato stanchezza/dolori muscolari
 - Non ho presentato diarrea/vomito
 - Non ho presentato alterazione dei sapori e degli odori

- Non ho avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19
 - Inoltre occorrerà attestare relativamente alle persone conviventi che negli ultimi 15 giorni
 - Non hanno avuto febbre o TC superiore a 37,3°
 - Non hanno avuto faringodinia/mal di gola
 - Non hanno presentato tosse e/o difficoltà respiratoria
 - Non hanno presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale
 - Non hanno presentato stanchezza/dolori muscolari
 - Non hanno presentato diarrea/vomito
 - Non hanno presentato alterazione dei sapori e degli odori
 - Non hanno avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19
 - In caso di presenza anche di uno solo dei sintomi sopra richiamati, l'accesso non sarà consentito.
8. Qualora il/i cavallo/i fosse/ro affidato/i a un socio/tesserato minorenni e il/i cavallo/i intestato/i a un genitore è necessaria un'apposita dichiarazione del genitore stesso che attesta che il/i cavallo/i è/sono affidati alla cura e utilizzo del figlio minorenni. L'accesso ai soci/tesserati minorenni che risultino proprietari o affidatari o affittuari di cavalli ospitati è consentito solo alla presenza nel Circolo dell'istruttore/tecnico di riferimento presente nella griglia del circolo o di un suo delegato nelle modalità previste dal regolamento federale. Il genitore o accompagnatore responsabile del socio tesserato minorenni dovrà transitare e sostare solo nei luoghi aperti e/o accedere ai WC, è quindi vietato l'ingresso nelle parti comuni dedicate all'attività di accudimento e movimentazioni dei cavalli.
9. Per l'accesso di fornitori, oltre a quanto sopra, si suggerisce di prevedere -in base alle caratteristiche della propria struttura- l'individuazione di procedure di transito e permanenza, mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con collaboratori e/o soci del Circolo. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto di forniture devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di sicurezza prevista dai DPCM vigenti.
10. In vigore delle attuali disposizioni da parte del Governo è vietato l'ingresso a eventuali visitatori.
11. La direzione del Circolo deve assicurare la pulizia e sanificazione almeno giornaliera dei luoghi e dei locali chiusi utilizzati, nelle modalità e con i prodotti previsti dalle disposizioni vigenti e che non risultino dannosi per gli animali. I WC dovranno essere sanificati almeno due volte al giorno. I locali chiusi dovranno essere ventilati o areati il più possibile.
12. Gli ingressi giornalieri di eventuali soci/tesserati che risultano proprietari o affidatari o affittuari di cavalli ospitati presso gli impianti del circolo saranno contingentati e scaglionati con turni e

- orari preventivamente concordati e definiti con la direzione del Circolo con la logica di evitare picchi di affluenza e rischi di assembramento.
13. Il circolo deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per lavare le mani e raccomandare la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
 14. Le attività di accudimento e movimento del cavallo saranno concordate dal socio/tesserato che accudisce e movimenta il cavallo, con la direzione del Circolo e/o con Istruttore/tecnico responsabile e presente nella griglia del Circolo, in base alle esigenze psicofisiche del cavallo in questione. In caso di minorenni saranno stabilite dall'istruttore/tecnico federale responsabile che dovrà essere presente alle attività di accudimento e movimentazione oppure dovrà delegare, con le modalità previste dai Regolamenti federali, un altro istruttore/tecnico già presente nel Circolo.
 15. L'eventuale pulizia, bardatura e insellaggio dei cavalli deve avvenire, ove la struttura del circolo lo consenta, preferibilmente in spazi aperti e distanziati oppure in eventuali spazi dedicati e distanziati oppure all'interno del box che ospita il cavallo e sempre nel rispetto delle distanze interpersonali previste dai DPCM vigenti.
 16. L'accesso a ambienti chiusi, come sellerie, docce dei cavalli, tondini, giostre, WC, magazzini delle profonde e a quegli ulteriori spazi ritenuti necessari dalla direzione del Circolo, dovrà essere individuale.
 17. Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l'utilizzo della mascherina e dei guanti.
 18. La presenza nel circolo dei soci/tesserati proprietari o affidatari o affittuari del cavallo deve essere di tempo limitato allo svolgimento dell'attività necessaria per l'accudimento e la movimentazione del cavallo, stimato in massimo 90 minuti a cavallo al fine di garantire il benessere psicofisico del cavallo stesso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la tutela e gestione degli equidi adottato dal Ministero della Salute.
 19. Durante la movimentazione dei cavalli è necessario solo l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale previsti dai Regolamenti federali vigenti.
 20. Al momento in cui sono state redatte le presenti linee guida è vietata qualsiasi attività di allenamento sportivo, nel rispetto delle vigenti disposizione governative.
 21. Nel caso una persona che abbia frequentato il Circolo risultasse affetta da COVID-19 è necessario procedere alla segnalazione alle Autorità competenti e all'immediata pulizia e sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali stessi.
 22. I Comitanti regionali potranno integrare il presente Protocollo con suggerimenti più restrittivi per i circoli del proprio territorio, qualora ritenuto opportuno per le caratteristiche sanitarie del proprio ambito regionale.
 23. ULTERIORI SUGGERIMENTI E PRECAUZIONI SICUREZZA SULL'IGIENE:
 - Obbligo di indossare i guanti.

- Obbligo di indossare la mascherina, possibilità di toglierla solamente quando si monta a cavallo, poiché quando si monta a cavallo non si ha la possibilità di avvicinarsi a più di 3 metri alle altre persone.
- Il socio tesserato proprietario o affidatario o affittuario del cavallo si impegna a concordare con la direzione del Circolo e/o con l'istruttore di riferimento la tipologia di movimentazione più adatta per il proprio cavallo.
- Obbligatorio utilizzare i mezzi di protezione previsti dai Regolamenti federali e il casco, anche per i maggiorenni, ove la movimentazione avvenisse con il cavallo montato.
- È vietata attività sportiva e/o di preparazione agonistica dei cavalli. L'attività dovrà essere volta esclusivamente relativa alla movimentazione (anche montata) per il mantenimento del benessere psico-fisico del cavallo.
- È vietato uscire dagli impianti del Circolo con il proprio cavallo (esempio passeggiate).
- I campi e gli spazi da lavoro devono essere preferibilmente chiusi durante la permanenza dei cavalli.

IL CIRCOLO PROVEDE:

- A chiudere a chiave: spogliatoi, bar, Club House e tutti gli spazi comuni in cui si possa creare assembramento.
- a individuare una figura Responsabile, che sia tesserato alla Federazione e sia sempre presente, con il compito e l'autorità:
 - di concordare con la direzione del circolo il numero dei soci tesserati (proprietari o affidatari o affittuari dei cavalli) da far entrare per consentire di operare in sicurezza, senza picchi di afflusso e nel rispetto delle distanze previste dai DPCM vigenti;
 - di fare rispettare tutte le regole;
 - di implementare eventuali precauzioni, ove ritenuto necessario;
 - di tenere la lista dei soci/tesserati proprietari o detentori o affittuari di cavalli presenti nel circolo;
 - di tenere la lista dei cavalli ospitati nel circolo;
 - verificare la corretta tenuta del Registro di ingresso/uscita del singolo socio/tesserato e/o dei collaboratori e/o dei fornitori e delle schede personali;
 - di redigere a cadenza settimanale i turni e gli orari di accesso dei soci tesserati proprietari o affidatari o affittuari dei cavalli;
 - di appendere ogni giorno nella bacheca sociale i soci/tesserati autorizzati ad accedere per il giorno successivo con i relativi orari;
 - di effettuare la formazione/informazione ai soci/tesserati al primo accesso.

ATTIVITA' DI CURA E ACCUDIMENTO DEI CAVALLI:

- Il personale e/o collaboratori del circolo devono evitare il più possibile contatti con i soci tesserati che curano e utilizzano i cavalli ospitati e viceversa.
- Bisogna individuare nella scuderia eventuali spazi dedicati alle attività di pulizia e accudimento dell'equide che si trovino in punti distanziati oppure pulire e accudire il cavallo all'interno del proprio box o in spazi aperti e distanziati, ove la struttura lo consenta;
- Gli accessi in eventuali ambienti chiusi devono essere individuali.

Circa le Tempistiche:

- 90 minuti a cavallo è il tempo massimo della permanenza del socio tesserato ritenuto adeguato per le attività di accudimento e movimentazione.
- I soci tesserati dovranno rispettare degli orari di accesso determinati dalla direzione del circolo.
- I soci devono rispettare le eventuali giornate di chiusura degli impianti determinate dalla direzione del Circolo.

Circa i COMPORTAMENTI COMUNI, le linee guida riportano le norme di comportamento personale previste dai vari DPCM relativi ai comportamenti vietati ed alla distanza minima interpersonale da tenere con le altre persone.

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Inoltre per i soggetti titolari di reddito d'impresa la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini IRAP nell'esercizio in cui è effettuata.

Ovviamente viene ribadito che per usufruire di tali agevolazioni l'erogazione liberale dovrà essere effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili.

Quanto a finanziamenti e leasing, seppur non espressamente menzionati gli enti associativi, ben si potrà accedere ad uno degli istituti indicati in Decreto ma, così come per le agevolazioni giuslavoristiche, non è possibile ricondurre a schema le molteplici casistiche.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22)

Sono stati inclusi tra i datori di lavoro del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, tra i soggetti destinatari dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

12.

Sostegno alle micro, piccole e medie imprese sportive

Alcune realtà sportive, e si pensa principalmente alle Società Sportive dilettantistiche, potrebbero trovare interessanti anche altre misure presenti nel Decreto Cura Italia. In particolare l'Art 56 prevede una misura che consiste in una moratoria straordinaria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per superare la fase critica della caduta produttiva connessa all'epidemia Covid-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, previa richiesta, da formulare alla banca o altro intermediario finanziario creditore.

Per questi è previsto che:

- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
- viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tale norma pertanto ben potrebbe interessare il mondo del no profit laddove il comma 5 peraltro precisa che "si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.". L'Art. 1 dell'allegato a detta Raccomandazione, infatti, recita:"Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."

13.

Bonus, incentivi e aiuti da altri enti

Indipendentemente dai provvedimenti governativi vanno considerati anche gli interventi delle singole Amministrazioni locali, quali in primis le Regioni, degli Enti privati (Fondazioni e Banche) e degli Organismi sportivi. Molti soggetti pubblici e privati, preso atto del valore anche in termini prettamente economici che rappresenta lo sport in Italia, hanno infatti iniziato a mettere in campo fondi propri per tentare di fare fronte alla grave crisi che ha colpito il settore anche nell'ottica di una ripresa delle attività.

In ossequio al dettato costituzionale che, all'art 117, prevede un'operatività regionale anche per l'ordinamento sportivo.

EMILIA ROMAGNA

In data 16 aprile 2020 la Commissione Bilancio della Regione ha proposto un piano straordinario che prevede per il mondo sportivo uno stanziamento di 3.5 milioni di euro a supporto delle realtà sportive dilettantistiche.

In data 10 aprile 2020 con delibera 172/2020 sono stati approvati e pubblicati due avvisi pubblici per la concessione di contributi per eventi e progetti sportivi realizzati sul territorio regionale come da L.R. 8/2017 e Piano Triennale dello Sport 2018-2020 anche per il biennio 2020-2021.

VENETO

Il 16 aprile 2020 la sesta commissione del Consiglio Regionale, che riguarda il sostegno delle attività culturali e sportive, ha proposto un maxi emendamento per poter utilizzare le risorse messe già a bilancio per gli eventi e le manifestazioni, e che altrimenti andrebbero in economia, a sostegno delle realtà sportive dilettantistiche.

PIEMONTE

Per il 2020 la Giunta regionale approverà un piano di interventi straordinari a sostegno dello sport piemontese, per fare fronte alle grandi criticità dovute all'emergenza sanitaria in corso, che ha costretto il mondo sportivo alla chiusura di impianti e attività. Previsto un piano di 5 milioni di Euro. 4 milioni di euro verranno destinati subito a copertura delle spese correnti di funzionamento e di gestione ordinaria

degli impianti e delle attività per i mesi di inattività, mentre 1 milione è previsto per i bandi tradizionali, che moduleremo ad emergenza finita anche con il supporto di Coni, Cip e federazioni

Al momento altre Regioni stanno discutendo sulle misure da adottare anche per il comparto sportivo ma, ad oggi, nessun provvedimento è stato ufficiale è stato pubblicato.

DAL MONDO SPORTIVO

Si segnalano alcuni provvedimenti intrapresi dalle singole Federazioni per venire incontro alle proprie affiliate in questo stato emergenziale.

FIP

Nella seduta del Consiglio Federale del 15 aprile 2020 sono stati stanziati 4 milioni di euro volto a sostenere la partecipazione delle società maschili e femminili all'attività sportiva della stagione 2020/2021. In particolare non sarà previsto alcun contributo per l'affiliazione, le iscrizioni ai campionati di competenza, la tassa di abbinamento agli sponsors, il tesseramento gare degli allenatori e il tesseramento per tutte le atlete e gli atleti di età compresa fra i 5 (quindi a partire dal settore minibasket) e i 20 anni. Sarà perciò dovuto solo il versamento delle tasse gara (che in ogni caso dovrebbero essere abbattute) e dei tesseramenti dei giocatori di età superiore ai 21 anni.

FIGH

Il Consiglio Federale, quale prima misura di intervento a favore degli affiliati, in attesa di poter definire ulteriori modalità, anche alla luce del supporto che potrà essere assicurato da fondi pubblici, ha deciso di attribuire un bonus equivalente al contributo di affiliazione, alla 1^a rata di iscrizione e, dove previsto, al contributo di comunicazione:

- alle società militanti in Serie A1 maschile 2019/20 e alle società promosse in A1 maschile 2020/21, per l'iscrizione al campionato di serie A1 maschile 2020/21;
- alle società militanti in serie A1 femminile 2019/20 e alle società promosse in serie A1 femminile 2020/21, per l'iscrizione al campionato di serie A1 femminile 2020/21
- alle società militanti in serie A2 maschile 2019/20 e alle società eventualmente reintegrate in serie A2 maschile 2020/21, per l'iscrizione al campionato di serie A2 maschile 2020/21
- alle società che si iscrivano al campionato di serie A2 femminile 2020/21

In merito ai campionati di area, invece, il Consiglio Federale ha ritenuto di attribuire un bonus equivalente ad una quota parte dei contributi di iscrizione ai campionati di Area, calcolata in base al rapporto tra gare disputate e gare rimaste da disputare, per l'affiliazione ed iscrizione ai campionati di Area 2020/21 di confermare gli incentivi previsti dal Vademecum 2019/20 e per i quali, alla data del 9 marzo 2020, risultino soddisfatte le condizioni necessarie per il riconoscimento degli stessi.

FISR

La Federazione Italiana Sport Rotellistici, con propria Circolare 22 aprile 2020 ha reso noto ad aver dato esecuzione alla delibera approvata dal Consiglio federale straordinario del 16 aprile 2020 con cui ha azzerato le quote di affiliazione e tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021.

14.

Riflessioni conclusive

Questo breve excursus, frutto di costante e amorevole cura alle realtà sportive dilettantistiche a maggior ragione in questo periodo di pandemia, non può esimerci dal fare alcune considerazioni di ordine generale.

Preso atto dell'impossibilità di fare fronte alla crisi che, come un'onda, non solo ci ha già travolto ma, probabilmente, porterà via con se tante di quelle certezze che ci hanno sin qui accompagnato, ci auguriamo che il Governo, e più in generale, chi dovrà normare il nuovo corso che ci si appresta a solcare, abbia la sensibilità di ricordare quanto l'associazionismo sportivo ha sempre offerto al nostro Paese.

Lasciando stare gli sterili dati (comunque di interesse per quanti vogliono approcciarsi al mondo sportivo in termini statistici per poi confrontarli con quelli finanziari e di economia pubblica) è di palmare evidenza che se di sport si parla anche in termini di Terzo Settore (laddove il primo è rappresentato dalla Pubblica Amministrazione ed il secondo dall'imprenditoria) i provvedimenti messi in campo non possono che apparire del tutto inadeguati evidenziando, peraltro, uno scollamento preoccupante tra Istituzioni e realtà associative. Molte delle iniziative intraprese, infatti, sembrano maggiormente orientate verso realtà di medio / grande dimensione, dimenticando così le realtà di piccole dimensioni ma che sono anche le più pulsanti del tessuto associativo, ma soprattutto non sono riuscite a calarsi nel contesto delle singole problematiche quotidiane. Purtroppo ci si augura che la conversione in Legge del D.L. 18 da una parte, il preannunciato Decreto Aprile, dall'altro, possano dare risposte concrete (e attuabili) alle tante (troppe) sfide alle quali deve far fronte l'associazionismo sportivo.

Vero però che, al netto di ogni considerazione, le sportive dilettantistiche (ma a dire il vero anche gran parte dell'imprenditoria italiana) nulla hanno fatto per arrivare "preparate" a momenti emergenziali come quello attuale. Ci si riferisce, ovviamente, al problema di liquidità che ha investito tutti indifferentemente mettendo in luce un problema che andrà presto risolto ed analizzato anche alla luce di questa ulteriore considerazione. I Presidenti dei sodali associativi che non hanno personalità giuridica oggi più che mai vivono sotto il giogo dell'art. 38 del codice civile che impone un vincolo solidaristico, personale ed illimitato, del legale rappresentate per far fronte alle obbligazioni dell'ente. Motivo in più affinché si possa arrivare ad una riforma dello sport (Legge 86/2019 in G.U. n. 191 del 16/08/2019) con maggiore consapevolezza di quanta cura necessiti ancora il comparto sportivo augurandoci così che tutti

gli sforzi fatti sino ad oggi, anche per combattere l'emergenza COVID-19, non siano stati vani. Comunque certi che i Valori dello Sport continueranno ad essere da sprone ed esempio anche per le future generazioni e non solo per gli atleti, tecnici e dirigenti.